


**Osservatorio permanente delle sentenze della
Corte europea dei diritti dell'uomo**

QUADERNI
n. 1/05

**SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL'UOMO CONCERNENTI LO
STATO ITALIANO
(ANNO 2004)**



XIV LEGISLATURA
Marzo 2005



CAMERA DEI DEPUTATI
Avvocatura

Il presente volume dà conto delle pronunce rese dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dello Stato Italiano nel corso del 2004.

Il sistema di tutela attivato dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali è illustrato nell'introduzione, anche con riferimento ai rapporti con l'ordinamento nazionale.

Le sentenze e le decisioni della Corte di Strasburgo – pubblicate in lingua francese o inglese – vengono qui riprodotte sinteticamente in lingua italiana a cura degli avvocati dell'Avvocatura della Camera dei deputati: per ciascuna di esse viene evidenziata la fattispecie nelle linee generali nonché i principi di diritto ed il dispositivo.

In allegato al volume sono riportate alcune tabelle statistiche recanti dati relativi al contenzioso – con riferimento all'Italia e agli altri Stati contraenti – nonché il testo della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

A cura dell'Osservatorio permanente delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, coordinato dall'Avv. Gianluigi Marrone, Capo dell'Avvocatura della Camera dei deputati. Hanno sintetizzato le sentenze dalla lingua originale e steso le note relative, i Consiglieri Avv. Nazzareno Pietroni, Avv. Carla Ciuffetti e Avv. Gaetano Pelella, con la collaborazione della Documentarista Avv. Rosaria Del Bianco e dei Segretari dell'Avvocatura.

PREMESSA

Ringrazio il Segretario Generale, Dott. Ugo Zampetti, per aver condiviso ed incoraggiato l'idea, prospettata dall'Avvocatura della Camera, di istituire un "*Osservatorio permanente delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*" - che mi onoro di coordinare, quale iniziativa collegata all'attività istituzionale dell'Avvocatura stessa -, il cui primo prodotto è costituito dal presente, agile strumento di aggiornamento sulla giurisprudenza del Giudice di Strasburgo, destinato in particolare ai deputati delle Commissioni permanenti e dei componenti della delegazione parlamentare italiana presso il Consiglio d'Europa e, più in generale, agli operatori del Parlamento.

E' un dato di fatto che le norme contenute nella "*Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*" (CEDU) siano ritenute, con sempre maggiore convinzione, vincolanti per gli Stati firmatari, non solo sulla base delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, ma di quelle degli stessi giudici nazionali, in conformità, del resto, all'orientamento prevalente degli studiosi e degli operatori del diritto.

Per molti aspetti, può ritenersi che le norme in parola siano attualmente oggetto di un procedimento ermeneutico del tutto simile a quello utilizzato, alcuni decenni fa, in sede di applicazione del diritto comunitario: da una concezione dualistica, infatti - per la quale l'ordinamento giuridico nazionale sarebbe nettamente distinto ed "insensibile" rispetto a quello sopranazionale, con il quale comunicherebbe soltanto per il tramite del legislatore statale o, al più, a seguito di pronunce caducatorie della Corte costituzionale - si sta

velocemente approdando ad una visione di tipo monistico, per la quale, all'opposto, vi sarebbe una piena integrazione ed osmosi tra i due ordinamenti, da cui discenderebbe la diretta applicabilità anche delle norme derivanti dall'ambito CEDU.

In questa prospettiva, appare particolarmente significativo il fatto che con il *“Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa”*, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, l'Unione europea abbia formalmente aderito alla CEDU e i diritti fondamentali da quest'ultima sanciti siano stati integralmente inclusi nella parte II del Trattato medesimo.

In un simile contesto, viene fortemente auspicato dai principali organismi istituzionali, a diverso titolo interessati, che il Parlamento sia tempestivamente informato delle pronunce di condanna della Corte di Strasburgo e, conseguentemente, venga dotato di un utile strumento al fine di porre in essere provvedimenti di adeguamento della legislazione statale ai principi stabiliti dalla Convenzione.

A tale scopo, l'*Osservatorio* costituito presso l'Avvocatura della Camera – ed in particolare, i colleghi Nazzareno Pietroni, Carla Ciuffetti e Gaetano Pelella, che hanno curato la redazione e l'edizione del presente volume e cureranno i prossimi aggiornamenti dello stesso – si ripropone di creare uno stabile collegamento con gli Organi parlamentari interessati, così da evidenziare gli ambiti in cui si renda maggiormente necessario l'intervento del legislatore statale e, più in generale, affinché vengano rispettati quei *“vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”* previsti dall' articolo 117 della Costituzione.

Questo positivo collegamento potrà utilmente avvenire attraverso la costante interazione con il Servizio per i rapporti internazionali e grazie alle relazioni, ormai consolidate, con i magistrati italiani che operano presso la Corte di Strasburgo e presso la Rappresentanza italiana nel Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Gianluigi Marrone

INDICE

<i>I. Nota introduttiva</i>	<i>1</i>
<i>1. La Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU)</i>	<i>3</i>
<i>2. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo</i>	<i>5</i>
<i>3. La CEDU e l’ordinamento giuridico italiano</i>	<i>7</i>
3.1 <i>Ratifica ed esecuzione della CEDU</i>	<i>7</i>
3.2 <i>Rapporti tra la CEDU e le fonti del diritto interno.</i>	<i>8</i>
3.3 <i>La legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) e la giurisprudenza nazionale ed europea relativa alla sua applicazione</i>	<i>10</i>
<i>II. Sentenza relativa alla violazione dell’art. 1 del Prot. n. 1 (protezione della proprietà)</i>	<i>17</i>
<i>Causa Buffalo Srl c./ Italia - n. 38746/97 (sentenza del 22 luglio 2004)</i>	<i>19</i>
<i>III. Sentenze relative alla violazione dell’art. 1, Protocollo n. 1 e dell’art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del processo)</i>	<i>21</i>
<i>1. Nell’ambito dei procedimenti di sfratto</i>	<i>23</i>
<i>Cause Gianturco c/ Italia – ric. nn. 40672/98, 40680/98, 40681/98 e 40884/98 (sentenza 22 gennaio 2004)</i>	<i>23</i>
<i>Causa Sorrentino Prota c/ Italia ricorso n. 40465 /98 (sent. 29 gennaio 2004)</i>	<i>24</i>
<i>Causa Carnasciali c/ Italia - ricorso n. 66754/01 (sentenza 29 gennaio 2004)</i>	<i>26</i>
<i>Causa Bellini c/ Italia - ricorso n. 64258 /01 (sentenza 29 gennaio 2004)</i>	<i>26</i>

<i>Causa Fossi e Mignolli c/ Italia - ricorso n. 48171/99 (sentenza 4 marzo 2004)</i>	27
<i>Cause Calvo c/ Italia - ric. n. 59636/00 (sentenza 11 marzo 2004), Picone c/ Italia - ric. n. 59273/00 (sentenza 11 marzo 2004), Montanari c/ Italia - ric. n. 61995/00 (sentenza 11 marzo 2004), A. Siena c/ Italia - ric. n. 65120/01 (sentenza 11 marzo 2004), Pollifrone c/ Italia - ric. n. 60391/00 (sentenza 11 marzo 2004), Lucilla Petrini c. Italia - ric. n. 66292/01 (sentenza 22 aprile 2004), Steno Monti c. Italia - ric. n. 63833/00 (sentenza 27 maggio 2004), Ettore Caracciolo c. Italia - ric. n. 52081/99 (sentenza 14 ottobre 2004), Capellini c. Italia - ric. n. 64009/00 (sentenza 16 dicembre 2004)</i>	28
<i>Causa Rossi e Naldini c/ Italia – ricorso n. 31011/96 (sentenza 11 marzo 2004)</i>	28
<i>Causa Quintarelli c/ Italia - ricorso n. 67873/01 (sentenza 11 marzo 2004)</i>	29
<i>Causa Mascolo c/ Italia - ricorso n. 68792/01 (sentenza 16 dicembre 2004)</i>	29
2. <i>Nell’ambito dei procedimenti di imposizione di vincoli preordinati all’esproprio e di liquidazione dell’indennità di espropriazione</i>	30
<i>Causa Scordino c/ Italia - ricorso n.36815/97 (n.2) (sentenza 15 luglio 2004)</i>	30
<i>Causa Elia c/Italia - ricorso n. 37710/97 (sentenza 22 luglio 2004)</i>	32
<i>Causa Scordino c/ Italia - ricorso n. 36813/97 (n.1) (sentenza 29 luglio 2004)</i>	32
<i>Causa Terazzi c/Italia – ricorso n. 27265/95 (sentenza 26 ottobre 2004)</i>	35
<i>IV. Sentenze relative alla violazione dell’art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo)</i>	37
1. <i>Violazione del diritto all’imparzialità del giudice</i>	39
<i>Causa Cianetti c Italia - ricorso n. 55634/00 (sentenza 22 aprile 2004)</i>	39
2. <i>Violazione del diritto ad essere informati circa il contenuto delle accuse contestate</i>	39
<i>Causa Somogyi c/Italia - ricorso n. 67972/01 (sentenza 18 maggio 2004)</i>	39
<i>Causa Sejdovic c/ Italia - ricorso n. 56581/00 (sentenza 10 novembre 2004)</i>	40
3. <i>Violazione del diritto di accesso ad un giudice (droit d’accès à un tribunal)</i>	42

<i>Causa De Jorio c/ Italia - ricorso n. 73936/01 (sentenza 3 giugno 2004)</i>	42
4. <i>Violazione del principio della ragionevole durata del processo</i>	44
<i>Causa Di Sante c/ Italia - ricorso n. 56079/00 (decisione di ricevibilità del 21 giugno 2004)</i>	44
<i>Causa Nordica Leasing s.p.a. c/ Italia – ric. n. 51739/99 (sent. 14.10.2004)</i>	45
<i>Causa K. c/ Italia - ricorso n.38805/97 (sentenza 20 luglio 2004)</i>	46
5. <i>Violazione del diritto di accesso al gratuito patrocinio</i>	47
<i>Causa Santambrogio c/ Italia - ricorso n. 61945/00 (sent. 21 settembre 2004)</i>	47
6. <i>Nell’ambito di vari procedimenti, in relazione all’applicazione della legge n. 89 del 2001 (Legge Pinto)</i>	48
<i>Cause Apicella c/ Italia (ricorso n. 64890/01), Carletti e Bonetti c/ Italia (ricorso n. 62457/00), Cocchiarella c/ Italia (ricorso n. 64886/01), Ernestina Zullo c/ Italia (ricorso n. 64897/01), Finazzi c/ Italia (ricorso n. 62152/00), Giuseppe Mostacciuolo c/ Italia (n. 1) (ricorso n. 64705/01), Giuseppe Mostacciuolo c/ Italia (n. 2) (ricorso n. 65102/01), Giuseppina e Orestina Procaccini c/ Italia (ricorso n. 65075/01), Musci c/ Italia (ricorso n. 64699/01), Riccardi Pizzati c/ Italia (ricorso n. 62361/00)(sentenze 10 novembre 2004).</i>	48
V. <i>Sentenze relative alla violazione dell’art. 11 CEDU (libertà di riunione e associazione)</i>	53
1. <i>Violazione del principio di legalità</i>	55
<i>Causa Maestri c Italia - ricorso n. 39748/98 (sentenza 17 febbraio 2004)</i>	55
VI. <i>Sentenze relative alla violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 5 par.1 (diritto alla libertà), 6 (diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento), 8 (rispetto della corrispondenza e domicilio), 10 (libertà di espressione) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) CEDU e degli articoli 1 (protezione della proprietà) e 3 (diritto a libere elezioni) del Protocollo n. 1 e dell’art. 2 (libertà di circolazione) del Protocollo n. 4</i>	59

1. Nell'ambito dei procedimenti di dichiarazione di fallimento	61
<i>Causa Parisi e altri c/ Italia - ricorso n.39884/98 (sentenza 5 febbraio 2004)</i>	61
<i>Causa Vadalà c/ Italia – ricorso n. 51703/99 (sentenza 20 aprile 2004)</i>	62
<i>Causa Neroni c/ Italia - ricorso n. 7503/0 (sentenza 22 aprile 2004)</i>	63
2. Nell'ambito della materia del regime speciale di detenzione	63
<i>Causa Madonia c./Italia - ricorso n° 55927/00 (sentenza 6 luglio 2004)</i>	63
<i>Causa Ospina Vargas c/Italia – ricorso n. 40750/98 (sentenza 14 ottobre 2004)</i>	64
VII. Sentenze relative alla violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 (libertà di circolazione) e dell'art. 3, del Protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni)	67
1. Nell'ambito del procedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale	69
<i>Causa Santoro c/ Italia - ricorso n. 36681/97 (sentenza 1° luglio 2004)</i>	69
VIII. DOCUMENTI	71
1. Tabelle statistiche	73
2. Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali	79
3. Protocollo addizionale n. 1	97
4. Protocollo addizionale n. 4	101

I. Nota introduttiva

1. La Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU)

La Convenzione per la difesa dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) è stata elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Roma nel 1950. In conformità alla disposizione dell'art. 59 della Convenzione stessa, che prevedeva l'entrata in vigore in seguito al deposito di almeno dieci strumenti di ratifica, la CEDU è entrata in vigore nel settembre 1953 e il relativo sistema di protezione dei diritti raccoglie, ad oggi, 46 Stati.

Con la Convenzione si è inteso perseguire gli obiettivi del Consiglio d'Europa per la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – avendo come punto di riferimento anche le enunciazioni della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 – attraverso l'affermazione di diritti civili e politici e la previsione di un sistema teso ad assicurare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi assunti con la firma della Convenzione.

Tale sistema è stato inizialmente incentrato sull'istituzione di tre organi: la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, composto dai Ministri degli esteri, o loro rappresentanti, degli Stati membri.

Nel corso degli anni il crescente aumento delle questioni sottoposte agli organi della Convenzione ha reso necessarie alcune modificazioni attraverso l'adozione di quattordici Protocolli addizionali. Tra le innovazioni più rilevanti figurano l'aggiunta di ulteriori diritti e libertà, il riconoscimento del diritto, non solo degli Stati, ma anche degli individui, di adire la Corte, nonché la semplificazione del complessivo sistema di decisione dei ricorsi per violazione dei diritti e delle libertà.

In particolare, quanto a quest'ultimo punto, il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998, da un lato ha rafforzato il carattere giudiziario del menzionato sistema e, dall'altro, ha comportato sia la completa abolizione di competenze decisorie in capo al Comitato dei Ministri - al quale, attualmente, spetta il controllo sull'esecuzione delle decisioni della Corte - sia una sorta di riunione delle competenze, distribuite inizialmente tra la Commissione e la

Corte, unicamente presso quest'ultimo organo, continuando la Commissione la propria attività in via transitoria solo per un anno.

L'attività della Corte ha registrato, negli anni un andamento sempre crescente: il numero dei ricorsi presentati è aumentato di circa il 130 % tra il 1998 e il 2001 e, dalle statistiche ufficiali del 2004, rese pubbliche il 25 gennaio 2005, risulta che il numero delle controversie definite nel caso dell'anno è aumentato di circa il 17,5 % rispetto al 2003, infine, si stima che il numero dei ricorsi presentati nel 2004 giunga a circa 45.000¹, con un aumento, quindi, rispetto all'anno precedente di circa il 16%.

Nel corso del 2004 la Corte ha reso 718 sentenze di merito (47 relative all'Italia), tra le quali 588 hanno evidenziato almeno una violazione della CEDU. La Corte ha, inoltre, dichiarato irricevibili un totale di 20.348 ricorsi.

La considerazione del crescente aumento del carico di lavoro della Corte, a partire dal 1998, ha condotto ad avviare, nell'ambito della Conferenza svolta a Roma in occasione del 50° anniversario della Convenzione, una riflessione sulle possibili e ulteriori innovazioni del complessivo sistema. Si è così pervenuti, al fine di realizzare un più efficace funzionamento della Corte europea, alla redazione del Protocollo n. 14, che, aperto alla firma il 13 maggio 2004, e in quella stessa data firmato da 18 Stati tra cui l'Italia, introdurrà le seguenti principali modifiche:

– per i ricorsi palesemente inammissibili, le decisioni di ammissibilità, attualmente prese da una commissione di tre giudici, verranno adottate da un singolo giudice, assistito da relatori non giudici, al fine di accrescere le capacità di filtro della Corte;

– per i ricorsi ripetitivi, che appartengono cioè ad una serie derivante dalla stessa carenza strutturale a livello nazionale, l'istanza è dichiarata ammissibile e giudicata da una commissione di tre giudici (contro l'attuale sezione, composta da sette giudici) sulla base di una procedura sommaria semplificata;

– nuovi criteri di ammissibilità: nella prospettiva di permettere alla Corte una maggiore flessibilità, la Corte potrebbe dichiarare inammissibili le istanze nel caso in cui il richiedente non abbia subito uno svantaggio significativo, purché il "rispetto dei diritti umani" non richieda che la Corte si faccia pienamente carico del ricorso e ne esamini il merito. Tuttavia, per evitare che ai

¹ Contro l'Italia, al termine del 2004, risultano pendenti 4230 ricorsi.

ricorrenti venga negata una tutela giuridica per il pregiudizio subito, per quanto minimo questo sia, la Corte non potrà rigettare un ricorso su tali basi, se lo Stato chiamato in causa non ne prevede una tutela.

Il Comitato dei Ministri, sulla base di una decisione presa a maggioranza dei due terzi, potrà avviare un'azione giudiziaria davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da parte di uno Stato. Il Comitato dei Ministri avrà anche il potere di chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza, facoltà di ausilio per il Comitato dei Ministri nell'ambito del compito di controllo dell'attuazione delle sentenze da parte degli Stati.

Le altre innovazioni previste nel Protocollo riguardano la modifica dei termini del mandato dei giudici, dagli attuali sei anni rinnovabili, ad un unico mandato di nove anni nonché l'introduzione di una disposizione che tiene conto dell'eventuale adesione dell'Unione europea alla Convenzione.

Il Protocollo n. 14 è stato firmato, alla data del 25 gennaio 2005, da 32 Stati, tra i quali l'Italia, nonché ratificato da sei tra di essi. Entrerà in vigore quando la ratifica sarà effettuata da tutti gli Stati parti della CEDU.

2. La Corte europea dei Diritti dell'Uomo

La Corte è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati firmatari, eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ogni sei anni, senza limiti di appartenenza alla stessa nazionalità. Ogni giudice esercita le proprie funzioni a titolo individuale, senza vincoli di rappresentanza dello Stato di provenienza.

La Corte è organizzata in quattro sezioni, nelle quali sono istituiti comitati composti da tre giudici e camere composte da sette giudici. La Corte si riunisce altresì come "Grande Chambre" nella composizione di diciassette giudici e vi appartengono di diritto il presidente e il vicepresidente della Corte nonché i presidenti di sezione.

I ricorsi possono essere presentati dagli Stati firmatari o da individui per la violazione, da parte di uno Stato membro, di diritti tutelati dalla Convenzione. Ogni ricorso è assegnato ad una sezione e il relatore, all'uopo nominato dal presidente di sezione, valuta se l'atto debba essere esaminato da una camera o da un comitato.

Preliminare rispetto al merito è l'esame dei profili di ricevibilità dei ricorsi, salvo casi eccezionali di esame congiunto dalla ricevibilità e dal merito. Gli atti dichiarati irricevibili – le relative pronunce hanno forma di decisione, mentre le pronunce sul merito hanno forma di sentenza – sono eliminati dal ruolo della Corte. Gli atti ritenuti ricevibili, sono esaminati nel merito dagli organi cui sono stati assegnati, salvo che ritengano di rimettere il ricorso alla “Grande Chambre” quando si tratti di questioni che riguardino l'interpretazione della Convenzione o che possano condurre a decisioni diverse da altre già adottate nella stessa materia.

In linea generale, la procedura è ispirata ai principi del contraddittorio e della pubblicità. L'esame della ricevibilità avviene ordinariamente con procedura scritta, ma l'organo può decidere di tenere udienza pubblica, in tal caso pronunciandosi anche sul merito del ricorso.

L'esame del merito può richiedere supplementi di istruttoria e, nel corso del procedimento, può essere avanzata da parte del ricorrente una richiesta di decisione in via di equità, come, del resto, possono essere svolte negoziazioni finalizzate ad una composizione amichevole della controversia.

Le decisioni sono adottate a maggioranza e ogni giudice può far constare nel testo la propria opinione dissenziente. Nel termine di tre mesi dall'emanazione della decisione, le parti possono chiedere che la questione sia rimessa alla Grande Chambre - la cui pronuncia è definitiva - se vi sia un grave motivo di carattere generale o attinente all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei Protocolli.

L'art. 46 della Convenzione impegna gli Stati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti e al Comitato dei Ministri è affidato il compito di sorvegliare l'esecuzione delle sentenze. Trattandosi di un obbligo di risultato, lo Stato può scegliere discrezionalmente il modo in cui adempiervi e ad esso spetta rimuovere, se possibile, la situazione lesiva constatata dalla Corte oppure di prevenirne l'insorgere di nuove.

Inoltre, l'articolo 53 CEDU dispone che “nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi”.

Nelle sue pronunce la Corte procede all'esame del diritto nazionale che riguarda la fattispecie dedotta in giudizio e valuta, ove riscontra la violazione denunciata dal ricorrente, la possibilità di un'effettiva riparazione dei pregiudizi

conseguentemente subiti. Sotto questo profilo si deve notare che, ai sensi dell'art. 41 CEDU, in materia di equa soddisfazione, se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dello Stato non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Nella giurisprudenza del 2004 si può rilevare l'orientamento della Corte di procedere nella via di una tutela sempre più efficace contro le violazioni dei diritti umani, ponendo a carico dello Stato convenuto in giudizio l'obbligo giuridico di adottare misure idonee a garantire nel proprio ordinamento giuridico l'effettività dei diritti tutelati nella Convenzione².

Occorre, infine, ricordare che la Corte ha anche competenze consultive - attivabili su richiesta del Comitato dei Ministri - su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

3. La CEDU e l'ordinamento giuridico italiano

3.1 Ratifica ed esecuzione della CEDU

La CEDU è stata resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955.

Quanto ai Protocolli, sono state emanate le seguenti leggi di ratifica ed esecuzione:

- legge n. 296 del 1997 per il protocollo n. 11 recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione;
- legge n. 17 del 1995 per il protocollo n. 10;
- legge n. 257 del 1993 per il protocollo n. 9;

² Tali vincoli sono stati posti a carico dello Stato convenuto – dopo aver rilevato carenze strutturali dell'ordinamento giuridico nazionale – con le sentenze Broniowski c. /Polonia del 22 giugno 2004 e Sejedovic c/Italia del 10 novembre 2004 (per quest'ultima v. *infra* pag. 40.).

- legge n. 98 del 1990 per il protocollo n. 7 concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici;
- legge n. 8 del 1989 per il protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte;
- legge n. 496 del 1988 per il protocollo n. 8;
- D.P.R. n. 217 del 1982 per il protocollo n. 4 che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963;
- legge n. 448 del 1967 per il Protocollo addizionale alla Convenzione n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione;
- legge n. 653 del 1966 per i Protocolli addizionali alla Convenzione numeri 2 e 3 concernenti, il Protocollo n. 2, l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi, ed il Protocollo n. 3 la modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione stessa;
- legge n. 848 del 1955 per il Protocollo n.1.

Inoltre, in occasione della 114a sessione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, l'Italia ha firmato il Protocollo n. 14 alla CEDU, concernente la modifica del meccanismo di controllo sancito dalla Convenzione, aperta alla firma degli Stati membri il 13 maggio 2004.

3.2 Rapporti tra la CEDU e le fonti del diritto interno.

Come illustrato al punto 3.1, la CEDU e i suoi Protocolli sono stati ratificati con le leggi ivi ricordate.

Secondo un'impostazione dottrinale classica, in considerazione del fatto che le relative norme sono state introdotte nell'ordinamento italiano con l'ordinario procedimento di adattamento ai trattati internazionali, la CEDU, da un punto di vista strettamente formale, dovrebbe avere la forza della fonte che la recepisce e, perciò, quella della legge ordinaria³.

³ Secondo un'altra impostazione dottrinale, alle norme internazionali pattizie può essere attribuita una forza peculiare in virtù del principio *pacta sunt servanda* di cui al 1° comma dell'art. 10 Cost.. Con specifico riferimento alla questione della "costituzionalizzazione" della CEDU, dalla giurisprudenza costituzionale non sembra potersi desumere un orientamento univoco, in quanto, se da un lato può ricordarsi la sentenza n. 10 del 1993 che riconosce la

A questo orientamento tradizionale sembra contrapporsi oggi il “nuovo” articolo 117, Cost., primo comma, (come modificato dalla legge cost. n. 3 del 2001), secondo cui la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni deve esercitarsi nel rispetto, oltre che della Costituzione, “dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Il particolare riferimento al necessario rispetto, da parte del legislatore statale, degli obblighi internazionali risulta significativamente innovativo, al punto che molti interpreti oramai sostengono che, con esso, si sia voluto “costituzionalizzare” quantomeno i trattati internazionali, le cui leggi di ratifica, pertanto, sarebbero dotate di speciale forza di resistenza passiva rispetto alle fonti di rango ordinario.

Occorre, inoltre, evidenziare che l’art. 6, par. 2, del Trattato sull’Unione europea ha sostanzialmente “comunitarizzato” i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, in quanto li ha espressamente riconosciuti come “principi generali del diritto comunitario”. E, da ultimo, va sottolineata l’importanza della formale adesione dell’Unione Europea alla CEDU e l’inclusione dei diritti fondamentali da quest’ultima sanciti nella parte II del “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”, firmato a Roma il 29 ottobre 2004.

In questa prospettiva, possono spiegarsi alcune recenti sentenze di giudici di merito, i quali, con un procedimento ermeneutico del tutto simile a quello utilizzato nell’applicazione del diritto comunitario, hanno ritenuto di dover “disapplicare” la legge italiana contrastante con le norme della CEDU⁴.

Particolarmente significative risultano poi quattro recenti sentenze delle SS.UU. della Corte di cassazione (n. 1338, 1339, 1340 e 1341 del 26.1.2004, di cui si dirà più diffusamente al paragrafo successivo) che, innovando rispetto all’orientamento interpretativo in precedenza maturato, hanno riconosciuto la vincolatività nei confronti del giudice italiano delle sentenze della Corte europea, quanto meno nella materia della liquidazione dell’equo indennizzo per violazione del principio della ragionevole durata del processo.

provenienza delle norme della CEDU da fonte atipica, attribuendo loro peculiare resistenza di fronte alla legge ordinaria successiva, dall’altro, sembra che con la sentenza n. 388 del 1999 la Corte sia andata in diverso avviso.

⁴ Si tratta delle sentenze della Corte d’appello di Roma e di Torino dell’11.4.2002, in cui la l. n. 533 del 1973, contenente i limiti di reddito per l’accesso al gratuito patrocinio dei non abbienti, è stata ritenuta in contrasto con l’art. 6 CEDU; nonché della sentenza del Tribunale di Genova del 4.6.2001, in cui la disciplina della l. n. 608 del 1996, che non consente al giudice di operare la conversione in contratto a tempo indeterminato del contratto di lavoro del dipendente dell’(allora) ente poste italiane al quale sia stato illegittimamente apposto un termine, è stata ritenuta contrastante dell’art. 6 CEDU.

Tale nuovo indirizzo appare in linea con l'indirizzo espresso dalla stessa Corte di Strasburgo sull'efficacia delle proprie pronunce, le quali “servono a decidere non solo il caso specifico di cui [la Corte] è investita, ma, altresì, a chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme della Convenzione ed a contribuire, in tal modo, al rispetto degli impegni fissati agli Stati contraenti⁵”.

Infine, quanto alla questione del valore programmatico o immediatamente precettivo delle disposizioni della CEDU, sembra che la giurisprudenza più recente sia ormai pacificamente attestata sulla tesi favorevole a riconoscere l'immediata precettività delle disposizioni stesse, in quanto “le norme della Convenzione sui diritti dell'uomo, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955 n. 848, sono di immediata applicazione (*self-executing*) e attribuiscono, quindi, ai soggetti dell'ordinamento diritti soggettivi perfetti” (così Cass. Sez. II, sent. n. 2823 del 20-05-1991).

3.3 La legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) e la giurisprudenza nazionale ed europea relativa alla sua applicazione

La legge n. 89 del 24 marzo 2001 ha istituito, nell'ambito dell'ordinamento italiano, un rimedio specifico per la protezione del diritto alla ragionevole durata del processo di cui all'art. 6 CEDU. Infatti, ai sensi dell'art. 2 di tale legge, chiunque si ritenga leso nel suddetto diritto può ricorrere, per ottenere un'equa riparazione, avanti alla Corte d'appello competente⁶, che si pronuncia nel termine di quattro mesi dal deposito del ricorso stesso con decreto impugnabile per cassazione.

Unica condizione del diritto all'equa riparazione è l'oggettiva durata del processo, la quale dà luogo, di per sé, alla responsabilità dello Stato italiano per la violazione dell'art. 6 della Convenzione e dell'art. 111 della Costituzione.

⁵ Causa Guzzardi c. Italia, 11.11.1980.

⁶ Con il decreto legge dell'11/09/02, n. 201, si è inteso istituire un filtro ai ricorsi ex art. 2 legge 89/2001, in considerazione della mole di lavoro a carico delle Corti d'Appello conseguente all'applicazione della legge Pinto, introducendo l'obbligo, per il ricorrente, di esperire un previo accordo transattivo. Tale disposizione, però è stata soppressa in sede di conversione del decreto legge con la legge n. 259 del 2002.

Il danno risarcibile è sia quello patrimoniale che quello non patrimoniale e, nell'accertare la violazione del diritto, la Corte d'appello considera la complessità del caso, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, rilevando il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole del processo; il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

Dal richiamo all'art. 2056 c.c., contenuto nel citato art. 2, deriva la conseguente applicabilità degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. richiamati appunto dall'art. 2056 c.c. e, in particolare, la configurazione del danno in termini sia di danno emergente che di lucro cessante (art. 1223 c.c.), ove quest'ultimo ne sia conseguenza immediata e diretta. Inoltre, il danno può essere liquidato in via equitativa, eventualità prevista data l'obbiettiva difficoltà di quantificare, il più delle volte secondo parametri definiti, l'entità del risarcimento.

L'art. 6 della legge n. 89 del 2001 ha previsto che coloro che, nell'arco dei sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, avessero presentato ricorso alla Corte di Strasburgo, potessero "convertirlo" in ricorso avanti la Corte di Appello competente, purché la Corte non si fosse già espressa in merito alla ricevibilità del ricorso ex art. 35 della Convenzione.⁷

La Corte europea, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 89/2001, ha ritenuto che i ricorsi già pendenti presso di essa relativi alla violazione dell'art. 6 CEDU, non ancora dichiarati ricevibili, dovessero essere ritenuti inammissibili in quanto l'introduzione del rimedio nazionale ne rendeva imprescindibile il previo esperimento.⁸

⁷ Il cui paragrafo 1 dispone che "La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva".

⁸ In particolare, nell'ambito della causa Brusco c/Italia, con la decisione del 6 settembre 2001 sulla ricevibilità del ricorso n. 69789/2001, la Corte ha stabilito la non ammissibilità dell'esame nel merito della violazione allegata dal ricorrente del termine ragionevole di durata di un processo, in considerazione dell'entrata in vigore della legge italiana del 24 marzo 2001 n. 89, ancorché il ricorso alla Corte europea fosse stato inoltrato prima dell'entrata in vigore della predetta legge. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che l'esaurimento delle vie di ricorso interne si valuta normalmente alla data d'introduzione del ricorso davanti ad essa. Tuttavia, questa regola non è senza eccezioni, che possono essere giustificate dalle circostanze particolari di ogni caso di specie. Secondo la Corte, la via di ricorso introdotta dalla legge Pinto si iscrive nella

Effettivamente, il meccanismo di ricorso interno ha consentito la riduzione dei ricorsi avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo da un ordine di migliaia ad un ordine di centinaia di ricorsi .

Tuttavia, la considerazione dell'esperienza giudiziaria italiana di applicazione del rimedio nazionale ha indotto successivamente la Corte europea a mutare l'orientamento relativo al previo esaurimento delle vie di ricorso interne, adottato in sede di valutazione della ricevibilità dei ricorsi all'indomani dell'entrata in vigore della legge Pinto.

Infatti, con decisione del 27/03/2003, resa pubblica il 20/05/2003, pronunciata nell'ambito della causa Scordino c/ Italia, la Sezione I della Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato ricevibile un ricorso che, fra le altre doglianze, riguardava l'applicazione della legge Pinto da parte dei giudici italiani (Corti d'Appello e di Cassazione), con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 6, par.1, della Convenzione. La Corte europea ha infatti ritenuto che - nonostante il ricorrente non avesse impugnato in Cassazione il decreto della Corte d'appello, ma avesse adito direttamente la Corte medesima - il relativo ricorso dovesse considerarsi ricevibile, non essendo giustificata una divergenza di orientamenti tra la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e l'applicazione della legge Pinto da parte dei giudici italiani, in quanto questi sono tenuti a conformarsi alla giurisprudenza della Corte europea anche con riferimento all'ammontare dell'equa riparazione concessa.

Inoltre, nell'ambito di tale decisione, ricordate le prime cento pronunce della Sezione I della Corte di Cassazione in materia di equa riparazione e legge Pinto, la Corte di Strasburgo ha affermato i seguenti principi di carattere generale:

- anche se gli Stati contraenti non hanno l'obbligo formale di incorporare la Convenzione nel sistema giuridico interno, dal principio di sussidiarietà che è alla base della Convenzione stessa discende che le giurisdizioni nazionali devono, per quanto possibile, interpretare ed applicare il diritto interno in modo conforme alla Convenzione;
- se spetta alle autorità nazionali interpretare ed applicare il diritto interno, la Corte europea è comunque chiamata a verificare se il modo in cui tale diritto è interpretato ed applicato produce effetti conformi ai principi della Convenzione, della quale la giurisprudenza della Corte costituisce parte integrante;

logica di permettere agli organi dello Stato convenuto di riparare le mancanze all'esigenza del "termine ragionevole" e di ridurre, di conseguenza, il numero dei ricorsi che la Corte sarà chiamata a trattare. Ciò non vale soltanto per i ricorsi presentati dopo la data di entrata in vigore della legge, ma anche per i ricorsi che, alla data in questione, erano già iscritti nel ruolo della Corte.

- dall'esame delle prime cento sentenze della Corte di Cassazione riferibili al meccanismo della legge Pinto risulta costantemente il mancato riconoscimento, al diritto ad un processo in tempi ragionevoli, dello status di diritto fondamentale dell'uomo e la negazione dell'applicabilità diretta della Convenzione e della giurisprudenza di Strasburgo in materia di equa soddisfazione;
- tenuto conto di tale orientamento consolidato della Corte di Cassazione e poiché il diritto ad un processo in tempi ragionevoli riconosciuto dall'art. 6 della Convenzione è un diritto fondamentale ed un imperativo per tutte le procedure contemplate dall'art. 6, il ricorso in Cassazione previsto dalla legge Pinto non può essere considerato rimedio effettivo ed adeguato ed i ricorrenti non avevano, in base alla Convenzione, l'obbligo di proporlo al fine di soddisfare la regola del previo esaurimento dei rimedi interni disponibili;
- queste conclusioni, tuttavia, non rimettono in discussione l'obbligo di proporre la domanda di equa riparazione ai sensi della legge Pinto davanti alle Corti d'Appello e alla Corte di Cassazione, nel caso in cui i giudici italiani dimostrino, attraverso la loro giurisprudenza, di voler applicare la suddetta legge in conformità allo spirito della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;
- i giudici italiani sono tenuti a conformarsi alla giurisprudenza della Corte anche con riferimento all'ammontare dell'equa riparazione concessa.

A meno di un anno dalla citata decisione della Corte Europea, le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze n. 1338, 1339, 1340 e 1341 del 2004, hanno sancito l'allineamento del diritto interno ai principi e ai criteri enunciati, in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU, dalla Corte di Strasburgo. La Cassazione ha infatti dichiarato che "la giurisprudenza della Corte di Strasburgo s'impone ai giudici italiani per quanto concerne l'applicazione della legge n. 89/2001". In particolare, nella sentenza n. 1340, si afferma il principio secondo il quale "la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte di appello a norma dell'art. 2 della legge n. 89/2001, pur conservando la sua natura equitativa, è tenuta a muoversi entro un ambito che è definito dal diritto perché deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo". Pertanto, in assenza di situazioni particolari che si rilevino presenti nel singolo caso concreto, il danno non patrimoniale non può essere negato alla persona che ha visto violato il proprio diritto alla durata ragionevole del processo, ed ha perciò subito l'afflizione causata dall'esorbitante attesa della decisione, a prescindere dall'esito della stessa e quindi anche se di contenuto sfavorevole alla vittima della violazione.

La Corte europea ha preso atto di questa rilevante pronuncia della Corte di Cassazione, mutando così il proprio orientamento in materia di valutazione della

ricevibilità dei ricorsi italiani con riferimento al parametro del previo esaurimento dei meccanismi di ricorso interno. Infatti, con la decisione di ricevibilità del 21 giugno 2004⁹, resa nella causa Di Sante c. Italia, la Corte Europea - dopo aver ricordato che, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, essa non può essere adita che dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, allo scopo di consentire agli Stati contraenti di evitare o riparare le violazioni allegate dai propri cittadini e che le disposizioni dell'articolo 35 della Convenzione prescrivono l'esaurimento solo di quei ricorsi che siano disponibili ed adeguati con un grado sufficiente di certezza non solamente in teoria, ma anche nella prassi, requisito in mancanza del quale difettano effettività e accessibilità - ha preso atto dell'innovatività della pronuncia contenuta nella sentenza n. 1340 del 2004 della Corte di Cassazione e ha ritenuto che, a decorrere dalla data del 26 gennaio 2004, data in cui è avvenuto il deposito della sentenza stessa, la via di ricorso interna abbia nuovamente acquisito un grado di certezza giuridica sufficiente non solamente in teoria, ma anche nella prassi, per essere nuovamente utilizzata ai fini dell' 35 §1 della Convenzione.

La Corte ha ritenuto che queste sentenze, e segnatamente la sentenza n. 1340, non possano più essere ignorate dal pubblico a decorrere dal 26 luglio 2004. Perciò, proprio da questa data, ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, deve essere previamente esperito il ricorso in Cassazione.

Analoghe considerazioni la Corte ha svolto in occasione dell'esame delle due cause Scordino c. Italia, nn. 1 e 2 (sulle quali v.*infra*), senza però che ciò le abbia impedito di rilevare l'inadeguatezza del ristoro concesso ai ricorrenti; perciò, il 29 ottobre 2004, a seguito della decisione della Corte (resa in composizione camerale) del 29 luglio 2004, pronunciata nella causa Scordino c. Italia (n.1)¹⁰, con la quale è stata riconosciuta la violazione dell'art. 6 Cedu (diritto ad un equo processo) e dell'art. 1 del Protocollo n.1 (protezione della proprietà) nonché l'insufficienza dell'indennizzo concesso ai sensi della legge Pinto, il Governo italiano ha chiesto la rimessione della causa alla Grande Chambre nonché la sospensione dell'esame di tutte le cause concernenti l'applicazione della legge Pinto, in attesa della decisione della Grande Chambre medesima. Inoltre, una camera della Corte ha deciso di spogliarsi della cognizione della causa Cagnoni c. Italia (n. 48156/99) in favore della Grande Chambre, in relazione alla questione dell'ammontare dell'indennizzo concesso dal giudice nazionale in applicazione della legge Pinto.

⁹ V. *infra* pag 44.

¹⁰ V. *infra* pag 32.

Tuttavia, successivamente alla presa d'atto circa le innovative pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la Corte di Strasburgo, con dieci sentenze del 10 novembre 2004, si è nuovamente pronunciata sulla questione della valutazione del ristoro dei danni da violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Ha, infatti, accertato l'inadeguatezza del risarcimento concesso ai sensi della legge n. 89 del 2001 dai giudici nazionali, sia in relazione ai criteri di calcolo delle somme da concedere a titolo di ristoro, sia in relazione ai tempi del processo da prendere in considerazione per valutare il termine ragionevole di durata, poiché la Corte europea, a differenza dei giudici nazionali, considera la durata del processo nella sua interezza.¹¹

¹¹ V. *infra* pag 48.

**II. Sentenza relativa alla violazione dell'art. 1 del
Prot. n. 1 (protezione della proprietà)**

Causa Buffalo Srl c./ Italia - n. 38746/97 (sentenza del 22 luglio 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'art. 1 del Prot. n.1 (protezione della proprietà) da una società titolare di crediti di imposta nei confronti dello Stato italiano riferiti ad un periodo compreso tra il 1985 e il 1992; il ricorso era stato presentato in quanto le operazioni di rimborso fiscale erano iniziate con ritardo e non erano ancora terminate all'atto della presentazione del ricorso stesso, obbligando la società a contrarre prestiti a tassi di interesse superiori a quelli applicati dallo Stato italiano in sede di rimborso dei crediti di imposta.

Sul merito del ricorso la Corte si era già pronunciata con sentenza del 3 luglio 2003 («l'arrêt au principal»), dichiarando la violazione dell'art.1 del Prot. n.1 e riservandosi quanto alla decisione di applicazione dell'art. 41 CEDU (soddisfazione equitativa).

Decisione: la Corte preliminarmente rileva che la natura della violazione constatata non consente una *restitutio in integrum*, in quanto nella fattispecie si rileva non una violazione del principio di legalità, ma una rottura del giusto equilibrio postulato dal comma 2 dell'art. 1 del Prot. 1, tra l'interesse pubblico e le limitazioni al diritto di proprietà. Perciò, il carattere lecito della fattispecie denunciata si riflette sui criteri da utilizzare per stabilire l'entità del risarcimento. Quindi, posto che l'impossibilità prolungata di disporre delle somme oggetto del credito d'imposta e lo scorrere del tempo sono suscettibili di produrre un pregiudizio materiale che deve essere risarcito, la Corte, decidendo in equità ai sensi dell'art. 41 CEDU, ha condannato lo Stato italiano al pagamento:

- di 75.000 euro globalmente considerando danni materiali e morali;
- di 1.000 euro per spese giudiziarie;
- di qualsiasi ammontare che sarà dovuto sulle suddette somme;
- degli interessi da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della BCE, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

III. Sentenze relative alla violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1 e dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del processo)

1. Nell'ambito dei procedimenti di sfratto

Cause Gianturco c/ Italia - ricorsi nn. 40672/98, 40680/98, 40681/98 e 40884/98 (sentenza 22 gennaio 2004)

Fatto: ricorsi proposti per violazione dell'art. 1 Prot. 1 (protezione della proprietà) e dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo) in relazione ai procedimenti avviati dai proprietari per ottenere il rilascio di quattro immobili da parte dei conduttori. I menzionati procedimenti erano iniziati nel 1987 e i proprietari erano rientrati nel possesso degli immobili il 3 giugno 2001.

Decisione: la Corte ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo avendo considerato che:

- i ricorrenti e lo Stato italiano erano pervenuti ad un regolamento amichevole delle controversie, nel rispetto e ai sensi delle disposizioni degli artt. 37 e 39 CEDU e della disp. 62 delle Norme della Corte;
- la natura e l'ambito delle obbligazioni sorte in capo allo Stato italiano erano già stati stabiliti in precedenti pronunce (nella materia fa stato la decisione Immobiliare Saffi c/Italia n. 22774/93, ECHR 199 – V¹²) emanate in materia analoga e la verifica della loro esecuzione è all'esame del Comitato dei Ministri.

¹² Con la sentenza *Immobiliare Saffi c./Italia* del 28 luglio 1999 la Corte ha precisato che un'ingerenza della legislazione nazionale nella sfera dell'individuo, così come previsto dal secondo paragrafo dell'art. 1 del Protocollo n. 1, deve realizzare un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale e la necessità di proteggere i diritti fondamentali individuali. Ci deve essere una ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Nel determinare se questa esigenza sia stata raggiunta, la Corte ha riconosciuto che lo Stato gode di un largo margine di apprezzamento in riferimento sia alla scelta dei mezzi di applicazione e sia all'accertamento se le conseguenze dell'applicazione siano giustificate dall'interesse generale. In una materia come quella degli alloggi che gioca un ruolo centrale nelle politiche sociali ed economiche delle società moderne, la Corte rispetterà la valutazione posta a base di scelte legislative come manifestazione dell'interesse generale, salvo che la valutazione sia manifestamente priva di un ragionevole fondamento. La Corte ha considerato che, in teoria, il sistema italiano di scaglionare l'esecuzione delle ordinanze dei tribunali non è di per sé oggetto di critica, avendo riguardo in particolare al margine di apprezzamento permesso dal secondo paragrafo dell'art. 1. Tuttavia, tale sistema porta con sé il rischio di imporre ai locatori un eccessivo carico, in relazione alla loro capacità di disporre dei propri beni e deve, di conseguenza, prevedere alcune protezioni procedurali tali da assicurare che l'azione del sistema ed il suo impatto sui diritti di proprietà dei locatori non siano né arbitrari né imprevedibili.

Causa Sorrentino Prota c/ Italia ricorso n. 40465 /98 (sentenza 29 gennaio 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'art. 1 Prot. 1 (protezione della proprietà) e dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento) in relazione ai procedimenti di rilascio di cinque immobili. Tali procedimenti, iniziati nel 1992, erano terminati tra il 1999 e il 2000 e solo poco prima della loro conclusione la proprietaria aveva ripreso possesso degli immobili, dopo numerosi ed infruttuosi tentativi effettuati dall'ufficiale giudiziario in assenza di intervento della forza pubblica.

Decisione: ai fini della pronuncia la Corte ha preliminarmente esaminato la legislazione nazionale in materia di locazioni, dalle disposizioni dell'art. 1591 c.c., alle leggi n. 392 del 1978, c.d. di equo canone, n. 431 del 1998, di liberalizzazione del settore e ai numerosi provvedimenti di proroga degli sfratti. La Corte ha altresì preso atto della giurisprudenza costituzionale in materia, con speciale riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 2000. Ha, inoltre, ritenuto meritevole di considerazione il rilievo del Governo italiano in merito all' esigenza di evitare tensioni sociali e turbative dell'ordine pubblico conseguenti all' esecuzione contemporanea di numerosi provvedimenti di sfratto. La Corte ha quindi ricordato¹³ che le disposizioni dell'art. 1 del Protocollo n. 1 mirano al raggiungimento di un equo compromesso tra le esigenze di tutela dell'interesse pubblico e le istanze di protezione dei diritti individuali fondamentali; vi è, perciò, una relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito e lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità sia nella scelta degli strumenti di attuazione dei provvedimenti, sia nell'accertare se le conseguenze dell'attuazione si giustificano nella prospettiva dell'interesse pubblico all'attuazione della legge. Pertanto le scelte legislative nazionali in merito all'interesse pubblico da perseguire devono essere tenute in considerazione, a meno che non siano manifestamente prive di ragionevole fondamento. La Corte ha quindi considerato che, in linea di principio, il sistema italiano di scaglionamento dell'attuazione degli sfratti non è di per sé suscettibile di critica, avendo in particolare riguardo ai margini di apprezzamento consentiti a livello nazionale dal secondo paragrafo dell'art. 1 del Protocollo n. 1. Tuttavia, è insito in tale sistema il rischio di porre a carico dei locatori un eccessivo fardello dal punto di vista della facoltà di disporre della proprietà e occorre, conseguentemente, approntare garanzie procedurali di

¹³ A tal fine svolgendo considerazioni analoghe a quelle contenute nella sentenza Immobiliare Saffi c./Italia del 1993 di cui alla precedente nota, che fa stato in materia di locazioni.

salvaguardia per evitare conseguenze arbitrarie ed imprevedibili sul diritto di proprietà dei locatori.

Con riferimento all'art. 6 CEDU, la Corte ha osservato che il diritto alla tutela giurisdizionale di cui al citato articolo comprende anche il diritto all'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi, attuazione che non può essere indebitamente ritardata. Tuttavia, una sospensione nell'esecuzione dei provvedimenti può essere giustificata, in circostanze eccezionali, per consentire una soluzione soddisfacente dei problemi di ordine pubblico.

Sulla base di quanto esposto, per uno dei cinque procedimenti di sfratto - preso atto del fatto che la ricorrente non era stata in grado di indicare esattamente la data di reimmersione nel possesso e che le limitazioni al godimento della proprietà si erano presumibilmente protratte per un periodo di tempo compreso tra i tre e i quattro anni dopo il primo tentativo dell'ufficiale giudiziario - la Corte ha ritenuto non esservi stata violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1. Né ha riscontrato la violazione dell'art. 6 CEDU, poiché il periodo sopra indicato non sarebbe stato tale da privare il provvedimento di sfratto di ogni utile effetto o di sminuirne la portata, anche considerati i problemi di ordine pubblico che lo Stato italiano aveva dovuto fronteggiare in materia di locazioni.

Per gli altri quattro procedimenti di sfratto, la Corte - rilevata nella fattispecie in esame la violazione del disposto degli artt. 1 del Prot. n. 1 e 6 della CEDU - ha pronunciato, in via equitativa in applicazione dell'art. 41 CEDU, sentenza di condanna dello Stato italiano al pagamento in favore della ricorrente:

- di 6.000 euro a titolo di risarcimento dei danni pecuniari;
- di 3.000 euro a titolo di risarcimento dei danni non pecuniari,
- di 5.800 euro per costi e spese di giudizio con riferimento al procedimento nazionale e di 2.000 euro per costi e spese di giudizio per il procedimento avanti la Corte.
- degli interessi da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della BCE, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

Causa Carnasciali c/ Italia - ricorso n. 66754/01 (sentenza 29 gennaio 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'art. 1 Prot. 1 (protezione della proprietà) e dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento) in relazione al procedimento avviato dalla proprietaria per ottenere il rilascio di un immobile da parte del conduttore. Il suddetto procedimento era iniziato nel 1988 e la proprietaria era rientrata nel possesso dell' immobile il 1° settembre 2000.

Decisione: la Corte ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo avendo considerato che:

- la ricorrente e lo Stato italiano erano pervenuti ad un regolamento amichevole della controversia, ai sensi degli artt. 37 e 39 CEDU e nel rispetto della disp. 62 delle Norme della Corte.;
- la natura e l'ambito delle obbligazioni sorte in capo allo Stato italiano erano già stati stabiliti in precedenti pronunce (nella materia fa stato la decisione Immobiliare Saffi c/Italia n. 22774/93, ECHR 199 – V)¹⁴ emanate in materia analoga e la verifica della loro esecuzione è all'esame del Comitato dei Ministri;

Causa Bellini c/ Italia - ricorso n. 64258 /01 (sentenza 29 gennaio 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'art. 1 Prot. 1 (protezione della proprietà) e dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento) in relazione al procedimento avviato dal proprietario per ottenere il rilascio di un immobile da parte del conduttore. Il suddetto procedimento era iniziato nel 1984 e il proprietario era rientrato nel possesso dell'immobile il 30 aprile 2002.

Decisione: la Corte, sulla scorta di argomentazioni analoghe a quelle svolte nella sentenza emanata nella causa Sorrentino Prota c/Italia (v. *supra*) ha rilevato la violazione del disposto degli artt. 1 del Prot. n. 1 e 6 della CEDU e,

¹⁴ V. nota n.12.

decidendo in via equitativa ai sensi dell'art. 41 CEDU, ha condannato lo Stato italiano al pagamento, in favore del ricorrente:

- di 3.000 euro a titolo di risarcimento dei danni non pecuniari, non pronunciandosi sui danni pecuniari in quanto la relativa richiesta non era stata avanzata in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 60 delle Norme della Corte;
- di 4.500 euro per costi e spese di giudizio;
- degli interessi da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della BCE, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

Causa Fossi e Mignolli c/ Italia - ricorso n. 48171/99 (sentenza 4 marzo 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'art. 1 del Prot. 1 (protezione della proprietà) e dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata), in relazione al procedimento per ottenere il rilascio di quattro immobili di loro proprietà da parte dei rispettivi conduttori. I suddetti procedimenti erano iniziati nel 1987 e i proprietari erano rientrati nel possesso degli immobili tra il 1998 e il 2002.

Decisione: previa disamina della legislazione e della giurisprudenza costituzionale italiana in materia di locazioni - dall'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, c.d. di equo canone, ispirata a criteri vincolistici, fino alla legge n. 431 del 1998, di liberalizzazione del settore, considerando anche i provvedimenti di proroga dell'esecuzione degli sfratti nonché le disposizioni dell'art. 1591 c.c. e le decisioni adottate in merito a tale articolo dalla Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 482 del 2000 - la Corte europea ha rilevato la violazione del disposto degli artt. 1 del Prot. n. 1 (protezione della proprietà) e 6 della CEDU (diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento) e, decidendo in via equitativa in applicazione dell'art. 41 CEDU, ha condannato lo Stato italiano al pagamento, in favore dei ricorrenti:

- dei danni pecuniari, da liquidare nella misura corrispondente alla differenza tra il reale valore di mercato degli affitti e le somme effettivamente versate dai conduttori;

- di 3.000 euro per ciascuno dei proprietari per danni non pecuniari;
- di 1.700 euro per ciascuno dei proprietari costi e spese di giudizio;
- degli interessi, da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della BCE, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

* * * * *

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito i medesimi principi di diritto enunciati nel precedente caso Fossi e Mignolli c/ Italia, sia pure statuendo diversamente in ordine alla quantificazione pecuniaria dei danni subiti dai proprietari degli immobili locati con le seguenti pronunce:

Cause Calvo c/ Italia - ric. n. 59636/00 (sentenza 11 marzo 2004), Picone c/ Italia - ric. n. 59273/00 (sentenza 11 marzo 2004), Montanari c/ Italia - ric. n. 61995/00 (sentenza 11 marzo 2004), A. Siena c/ Italia - ric. n. 65120/01 (sentenza 11 marzo 2004), Pollifrone c/ Italia - ric. n. 60391/00 (sentenza 11 marzo 2004), Lucilla Petrini c. Italia - ric. n. 66292/01 (sentenza 22 aprile 2004), Steno Monti c. Italia - ric. n. 63833/00 (sentenza 27 maggio 2004), Ettore Caracciolo c. Italia - ric. n. 52081/99 (sentenza 14 ottobre 2004), Capellini c. Italia - ric. n. 64009/00 (sentenza 16 dicembre 2004)

Causa Rossi e Naldini c/ Italia – ricorso n. 31011/96 (sentenza 11 marzo 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'art. 6 CEDU (diritto a un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata), in relazione al procedimento diretto ad ottenere il rilascio di un immobile, in carenza di assistenza della forza pubblica e per violazione dei diritti alla vita privata coniugale (conseguente alla necessità di convivere con altro familiare nel periodo di mancata disponibilità dell'immobile di proprietà).

Decisione: la Corte ha cancellato la causa dal ruolo avendo preso atto delle obbligazioni a carico dello Stato italiano nonché dell'intervenuto regolamento amichevole tra le parti ai sensi dell'articolo 39 della Convenzione (conseguente

al versamento di una somma da parte del Governo italiano ai ricorrenti, a titolo di risarcimento materiale e morale, nonché per le spese di giudizio).

Causa Quintarelli c/ Italia - ricorso n. 67873/01 (sentenza 11 marzo 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'art. 6 CEDU (diritto a un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata), in relazione al procedimento diretto ad ottenere il rilascio di un immobile. Il suddetto procedimento era iniziato nel 1983 e la proprietaria era rientrata nel possesso dell' immobile il 5 ottobre 2000.

Decisione: la Corte ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo avendo considerato che:

- la ricorrente e lo Stato italiano erano pervenuti ad un regolamento amichevole della controversia, ai sensi degli artt. 37 e 39 CEDU e della disp. 62 delle Norme della Corte;
- la natura e l'ambito delle obbligazioni sorte in capo allo Stato italiano erano già stati stabiliti in precedenti pronunce (nella materia fa stato la decisione Immobiliare Saffi c/Italia n. 22774/93, ECHR 199 – V¹⁵) emanate in materia analoga e la verifica della loro esecuzione è all'esame del Comitato dei Ministri;

Causa Mascolo c/ Italia - ricorso n. 68792/01 (sentenza 16 dicembre 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'art. 1 del Prot. 1 (protezione della proprietà) e dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata), in relazione al procedimento per ottenere il rilascio di un

¹⁵ V. nota n.12.

immobile, rilascio effettuato da parte del conduttore, dopo 7 anni e 7 mesi dal primo tentativo di sfratto e senza assistenza della forza pubblica più volte invocata.

Decisione: La Corte, dopo aver ricordato che in casi simili aveva emesso sentenze di condanna per lo Stato italiano, ha condannato l'Italia al risarcimento del solo danno morale, ritenendo che, nel caso in esame, l'ordinamento nazionale consentisse di recuperare il danno materiale connesso alla restituzione tardiva dell'immobile.

2. Nell'ambito dei procedimenti di imposizione di vincoli preordinati all'esproprio e di liquidazione dell'indennità di espropriazione

Causa Scordino c/ Italia - ricorso n.36815/97 (n.2) (sentenza 15 luglio 2004)

Fatto: ricorso proposto dagli eredi del sig. Scordino per la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà), in relazione all'imposizione, senza alcun indennizzo, di vincoli – costituiti dal divieto di costruire e dall'impossibilità di recuperare, a vincolo divenuto inefficace, la destinazione originaria del fondo – su un terreno dei ricorrenti sito nel comune di Reggio Calabria. Tali vincoli derivavano, fin dal 1970, da piani regolatori generali, non integrati da successivi piani particolareggiati, né seguiti dall'adozione di decreti di espropriazione, nonché dalla conseguente sottoposizione del terreno al regime giuridico previsto dall'art. 4 della legge n. 10 del 1977, che disponeva che la concessione edilizia potesse essere rilasciata - nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali, in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste - solo in settori già urbanizzati e per volumi edilizi molto limitati. Il signor Scordino, proprietario del terreno, aveva presentato ricorso al T.A.R. nel 1985 per ottenere l'annullamento dell'ultimo piano regolatore del comune di Reggio di Calabria e, a seguito del decesso dell'attore, si erano costituiti in giudizio gli eredi, che, nel 1997, hanno presentato ricorso avanti la

Corte europea. Il procedimento avanti al T.A.R. si è concluso nel 2001 con declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività.

Decisione: la Corte, dopo aver ricordato gli orientamenti della Corte costituzionale italiana in tema di esproprio - dalle sentenze n. 6 del 1966 e n. 55 del 1968, alla sentenza n. 185 del 1993, fino alla sentenza n. 179 del 2001 - ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1. In particolare, la Corte ha rammentato la sentenza n. 179 del 1999 della Corte costituzionale italiana, con la quale è stata ritenuta illegittima la mancanza della previsione di forme di indennizzo nel caso in cui la pubblica amministrazione rinnovasse un atto di espropriazione o un divieto di costruire tale da compromettere gravemente il diritto di proprietà attraverso limitazioni *sine die* o rinnovate molte volte per periodi determinati; con tale pronuncia la Corte costituzionale non ha escluso che un giudice, investito da una richiesta di indennizzo, prima dell'intervento del legislatore, possa cercare nel sistema giuridico dei criteri che gli consentano di concedere l'indennizzo stesso. L'art. 39 del D.P.R. n. 302 del 2002, recante il testo unico in materia di espropriazioni, entrato in vigore nell'ordinamento giuridico italiano il 30 giugno 2003, ha previsto che "in attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto". Preso atto dell'evoluzione normativa intervenuta nell'ordinamento giuridico italiano, la Corte ha quindi esaminato la fattispecie oggetto del ricorso alla luce delle tre norme distintamente enucleabili dall'art. 1 del Protocollo n. 1; pertanto, ha ravvisato la violazione della norma contenuta nel primo paragrafo del citato articolo, in quanto i vincoli imposti ai ricorrenti sono stati tali da spezzare il giusto equilibrio che deve sussistere tra le esigenze di interesse generale e la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni dei privati, poiché i ricorrenti medesimi, per un periodo di almeno ventinove anni e senza alcun indennizzo, si erano trovati in una situazione di incertezza assoluta in merito al destino della loro proprietà.

Pertanto, decidendo in via equitativa in applicazione dell'art. 41 CEDU, la Corte ha condannato lo Stato italiano al pagamento in favore dei ricorrenti:

- di 160.000 euro per danni materiali per ciascun ricorrente;
- di 2000 euro per i danni morali;
- di 4.000 euro per costi e spese di giudizio;
- degli interessi, da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della BCE, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

Causa Elia c/Italia - ricorso n. 37710/97 (sentenza 22 luglio 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, (protezione della proprietà), in riferimento all'impossibilità di disporre di un terreno e di trarne i benefici di edificabilità, con i conseguenti danni materiali e morali, per un periodo di venti anni, a seguito dell'imposizione di vincoli da parte delle autorità competenti in materia di pianificazione del territorio.

Decisione: la Corte – premesso che, con decisione del 2 agosto 2001, aveva già accertato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, rilevando, allo stato, di non poter procedere alla liquidazione dei danni in via di equa soddisfazione - ha rilevato che il ricorrente aveva subito un pregiudizio risarcibile in conseguenza di fatti leciti. Perciò, considerata l'indeterminabilità del danno materiale in relazione al suo carattere aleatorio, ha accordato al ricorrente una somma che tiene conto del periodo di indisponibilità del terreno, fin dall'approvazione del piano regolatore generale, individuando il criterio risarcitorio in riferimento alla differenza del presumibile valore del terreno dal periodo menzionato al momento attuale e, per l'effetto, ha condannato lo Stato italiano al pagamento:

- di 1.000.000 euro per danni materiali, respingendo la richiesta di risarcimento dei danni morali avendo ritenuto sufficiente quanto accordato a titolo di danni materiali
- di 7.500 euro per spese di giudizio a livello nazionale e di 4.000 euro per le spese relative alla procedura davanti la Corte di Strasburgo
- di qualsiasi ammontare dovuto a titolo di imposta sulle suddette somme.

Causa Scordino c/ Italia - ricorso n. 36813/97 (n.1) (sentenza 29 luglio 2004)

Fatto: ricorso proposto dagli eredi del sig. Scordino per la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) e dell'articolo 6, par. 1, (diritto a un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento) CEDU, in relazione al computo dell'indennità per l'espropriazione di un terreno dei ricorrenti, situato nel comune di Reggio Calabria. Il sig. Scordino,

contestando l'ammontare dell'indennità di espropriazione stabilito dal suddetto comune, aveva adito, nel 1990, la Corte d'appello di Reggio Calabria chiedendo - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, che aveva dichiarato incostituzionale la legge n. 385 del 1980, con l'effetto che, in materia di computo dell'indennità di espropriazione, spiegasse nuovamente la sua efficacia la legge n. 2359 del 1865 - che il valore dell'indennità di espropriazione del terreno fosse stabilito in base al valore di mercato del terreno stesso; chiedeva, inoltre, di essere indennizzato per il periodo di occupazione precedente il decreto di esproprio, nonché per lo stato del terreno divenuto ormai inutilizzabile a seguito dei lavori di costruzione disposti dal comune. Nel corso del giudizio entrava in vigore la legge n. 359 del 1992 che, all'art. 5 bis, stabiliva nuovi criteri di calcolo dell'indennità di esproprio disponendo che si applicassero anche ai procedimenti in corso. Con sentenza del 7 luglio 1996, la Corte d'appello stabilì che l'indennità dovesse essere calcolata secondo i criteri contenuti nel citato articolo della legge n. 359, sia per il terreno formalmente espropriato che per quello divenuto ormai inutilizzabile a seguito dei lavori di costruzione disposti dal comune; dispose, inoltre, che sull'indennità così calcolata non si dovesse applicare l'abbattimento del 40% previsto dalla stessa legge n. 359 nel caso in cui l'espropriato non avesse concluso un accordo volontario di cessione del terreno, dato che, nella fattispecie, l'espropriazione era già avvenuta alla data di entrata in vigore della legge. Il 18 giugno 1997 l'indennità, così stabilita dalla Corte d'appello, fu depositata presso la Banca d'Italia e sottoposta a tassazione del 20% ai sensi della legge n. 413 del 1991. A seguito di ricorso esperito dagli eredi Scordino ai sensi della legge n. 89 del 2001, per ottenere un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, la Corte d'appello di Reggio Calabria accordò una somma di 2.450 euro a titolo di danno morale ai ricorrenti, che non impugnarono in Cassazione la decisione, divenuta definitiva il 26 ottobre 2003.

Decisione: la Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione del Governo italiano in merito al fatto che i ricorrenti non avessero previamente esaurito le vie di ricorso interne, non essendo stata impugnata con ricorso in Cassazione la decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria. In particolare il Governo, facendo riferimento alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana contenuta nella sentenza n. 1340 del 26 gennaio 2004, sosteneva che il ricorso in Cassazione fosse, nell'ambito dei rimedi apprestati dalla legge n. 89 del 2001, una via che dovesse essere necessariamente percorsa, tanto più che con la citata sentenza la Corte di Cassazione stabiliva l'obbligo per il giudice nazionale di conformarsi alla giurisprudenza della Corte europea in tema di danno per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Tale eccezione è stata respinta, poiché la Corte ha ritenuto che la questione fosse già

stata definitivamente affrontata con la decisione di ricevibilità del ricorso; ha argomentato, inoltre, nel senso che, essendo stata depositata il 26 gennaio 2004 la sentenza n. 1340 della Corte di Cassazione che configura il relativo ricorso come rimedio ad esaurimento necessario per adire la Corte europea, la decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria non sarebbe stata più impugnabile ex art. 360 c.p.c., poiché già divenuta definitiva il 26 ottobre 2003, con la conseguenza che i ricorrenti non avrebbero potuto più disporre di alcuno strumento di tutela. Del resto, quando un ricorrente adisce la Corte unicamente per l'ammontare dell'indennizzo, egli non è tenuto, ai fini dell'esaurimento delle vie di ricorso interne, a ricorrere in Cassazione contro il decreto della corte d'appello; inoltre, il ricorrente può continuare a considerarsi «vittima» ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione (ricorsi individuali) nella misura in cui la somma accordata per la durata eccessiva della procedura non può essere considerata come adeguata per riparare il pregiudizio e la violazione allegati.

Quanto al merito, la Corte ha ravvisato una doppia violazione dell'art. 6 CEDU, sotto il profilo sia della durata che dell'equità del procedimento. Circa la durata, la Corte ha rilevato l'esistenza in Italia di una prassi contraria alla Convenzione risultante da un cumulo di mancanze all'esigenza del «termine ragionevole». Nella misura in cui la Corte constata una tale mancanza, questo cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell'art. 6 della CEDU. Circa l'equità, con riferimento all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, la Corte ha affermato nuovamente il principio per cui, se non è interdetto al potere legislativo di disciplinare, in materia civile, attraverso nuove disposizioni di portata retroattiva, i diritti che derivano da leggi in vigore, tuttavia, il principio di preminenza del diritto e quello dell'equo processo consacrati dall'art. 6 CEDU si oppongono, salvo imperativi motivi di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sullo svolgimento giudiziario della controversia. Nella fattispecie l'applicazione del citato art. 5 bis al procedimento in corso avrebbe privato i ricorrenti di una parte sostanziale dell'indennizzo al quale avrebbero potuto pretendere. La Corte ha anche ravvisato la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 per mancanza del necessario equilibrio che deve sussistere, in tema di proprietà, tra le esigenze di carattere generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, essendo l'indennizzo ricevuto dai ricorrenti non ragionevolmente rapportabile al valore della proprietà espropriata.

Pertanto, decidendo in via equitativa in applicazione dell'art. 41 CEDU, la Corte ha condannato lo Stato italiano al pagamento in favore dei ricorrenti:

- di 410.000 euro per danni materiali, rinviando la decisione sia per i danni morali che per le spese di giudizio;
- alla corresponsione degli interessi, da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della Banca centrale europea, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

Occorre far presente che il 29 ottobre 2004, il Governo italiano ha chiesto il rinvio della causa Scordino c./ Italia (n. 1) avanti la Grande Chambre, istanza accolta il 9 febbraio 2005. Il Governo italiano ha anche chiesto che tutte le cause riguardanti le medesime questioni affrontate nell'ambito della causa in oggetto (circa 800) siano rinviate in vista della pronuncia della Grande Chambre.

Causa Terazzi c/Italia – ricorso n. 27265/95 (sentenza 26 ottobre 2004)

Fatto: ricorso proposto in base all'articolo 1 del Protocollo 1 (protezione della proprietà) per la compressione dei diritti di proprietà fondiaria e all'articolo 6 CEDU (diritto ad un equo processo) per eccessiva durata della relativa procedura in riferimento all'impossibilità di disporre di un terreno e di trarne i benefici di edificabilità, con i conseguenti danni materiali e morali, per un periodo di quaranta anni, a seguito dell'imposizione di vincoli da parte delle autorità competenti in materia di pianificazione del territorio. Sul merito del ricorso la Corte si era già pronunciata con sentenza del 17 ottobre 2002 (« l'arrêt au principal »), dichiarando la violazione dell'art.1 del del Prot. n.1, considerato che il ricorrente, per la pluridecennale indisponibilità del proprio terreno, aveva dovuto sopportare un onere speciale ed esorbitante, risultando spezzato l'equilibrio che deve esistere tra le esigenze di interesse generale e la protezione della proprietà. A fronte della richiesta del ricorrente di applicazione dell'art. 41 CEDU per ottenere un risarcimento in via equitativa, la Corte si era riservata la decisione e il Governo italiano aveva chiesto il rinvio della causa alla Grande Chambre il 23 gennaio 2003. Tale istanza è stata respinta e, conseguentemente, la pronuncia sul merito è divenuta definitiva, restando ancora da decidere la questione della richiesta della liquidazione dei danni ai sensi dell'art. 41 CEDU.

Decisione: la Corte ricorda che le sentenze che constatano una violazione obbligano lo Stato interessato a porvi fine e ad eliminarne le conseguenze, con piena discrezionalità quanto i mezzi giuridici da utilizzare. Tale discrezionalità è intimamente connessa all'obbligo – definito primordiale dalla stessa Corte – che deriva dall'art. 1 della Convenzione in capo agli Stati membri di rispettare i diritti dell'uomo e la *restitutio in integrum*, ove possibile, compete

esclusivamente allo Stato. Invece, se il diritto nazionale permette soltanto un'eliminazione parziale delle conseguenze della violazione, l'art. 41 Cedu consente alla Corte, se ricorrono i presupposti, di accordare al ricorrente la soddisfazione che ritiene più appropriata. In relazione all'eccezione del Governo italiano relativa al non esaurimento, da parte del ricorrente, delle vie di ricorso interne, la Corte ha rilevato che – anche a considerare la possibilità di richiedere un indennizzo alle giurisdizioni nazionali, eventualità valutata nella sentenza Scordino (n. 2) c./Italia¹⁶, appare improbabile che il ricorrente riceva un doppio indennizzo e sarebbe non ragionevole attendere che egli avvii un procedimento a livello nazionale del quale dovrebbe sopportare i costi.

Pertanto, la Corte, constatato che la natura della violazione non consente di ritenere applicabile il principio della restituito in *integrum*, decidendo in via equitativa, ai sensi dell'art. 41 Cedu, ha condannato lo Stato italiano al pagamento:

- di 850.000 euro per danni materiali, considerando che la mera constatazione della violazione costituisca di per sé una riparazione sufficiente per i danni morali;
- di 25.000 euro per spese di giudizio.

¹⁶ v. pag. 30.

III. Sentenze relative alla violazione dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo)

1. Violazione del diritto all'imparzialità del giudice

Causa Cianetti c Italia - ricorso n. 55634/00 (sentenza 22 aprile 2004)

Fatto: ricorso per violazione dell'art. 6 C.E.D.U. (diritto ad un equo processo) sotto il profilo dell'imparzialità del Giudice, con riferimento a un procedimento penale nel corso del quale il ricorrente ha ricusato i giudici intervenuti nelle fasi precedenti del processo (sul presupposto dell'incompatibilità tra la funzione di giudice e quella, precedentemente rivestita, di componente del Tribunale della libertà e del riesame).

Decisione: la Corte, con decisione assunta con il motivato dissenso del giudice Zagrebelsky, ha ritenuto che, nelle circostanze di causa, l'imparzialità della giurisdizione può suscitare seri dubbi e che quindi i motivi di ricorso possono risultare giustificati.

Pertanto, decidendo in via equitativa in applicazione dell'art. 41 CEDU, la Corte ha condannato lo Stato italiano al pagamento in favore dei ricorrenti:

- di 5.000 euro per danni morali;
- di 4.500 euro per spese di giudizio;
- degli interessi, da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della Banca centrale europea, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

2. Violazione del diritto ad essere informati circa il contenuto delle accuse contestate

Causa Somogyi c/Italia - ricorso n. 67972/01 (sentenza 18 maggio 2004)

Fatto: ricorso per violazione dell'art.6 (diritto ad un equo processo) CEDU, in riferimento a un procedimento penale nel quale il ricorrente era stato condannato in contumacia e conseguentemente arrestato, nonostante le contestazioni

avanzate in ordine alla nullità soggettiva della procedura e delle relative notifiche.

Decisione: la Corte, esaminate le contestazioni inerenti la contumacia del ricorrente, ha affermato che, ai sensi delle norme CEDU, la giurisdizione nazionale ha l'obbligo di verificare se l'accusato ha avuto la possibilità d'averne conoscenza delle accuse a lui avanzate e che, nel caso in esame, risultava carente uno scrupoloso controllo giudiziale per determinare, al di là di ogni ragionevole dubbio, se la rinuncia a comparire da parte del condannato fosse inequivoca. Riscontrata quindi sotto questo profilo la violazione dell'art. 6 CEDU, la Corte ha ritenuto però di non poter constatare che la privazione della libertà personale lamentata dal ricorrente avesse costituito violazione della CEDU e, perciò, di non poter accordare alcun risarcimento in via equitativa a tale titolo. La Corte ha inoltre rilevato che, qualora la condanna di un soggetto sia stata pronunciata dal giudice nazionale nonostante una potenziale minaccia al suo diritto di partecipare al processo, il ristoro più appropriato sarebbe costituito in linea di principio dal consentire un nuovo giudizio o dalla riapertura del procedimento nel rispetto dell'art. 6 CEDU. Quanto ai danni morali, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la mera constatazione della violazione costituisca in sé un'equa e sufficiente soddisfazione.

Causa Sejdivic c/ Italia - ricorso n. 56581/00 (sentenza 10 novembre 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'art.6 CEDU (diritto ad un equo processo), in relazione a una condanna penale ritenuta lesiva dei diritti di difesa. Il caso è quello di un soggetto il quale, inquisito su base testimoniale per un omicidio avvenuto in un campo zingaro di Roma e divenuto latitante a seguito di un mandato di arresto ineseguito per irreperibilità, non aveva partecipato alle udienze dibattimentali del procedimento penale e, a seguito dell'impossibilità di notificare l'invito a nominare un difensore di fiducia, era stato difeso nel procedimento da un avvocato d'ufficio; successivamente alla condanna a 21 anni e 8 mesi di reclusione, il difensore d'ufficio aveva deciso di non interporre appello; scaduti i termini dell'appello, il condannato era stato tratto in arresto in Germania e il Governo italiano ne aveva chiesto l'estradizione; le Autorità tedesche, preso atto che non risultava che l'interessato avesse avuto ufficialmente conoscenza delle accuse a lui rivolte e che una riapertura del

processo sarebbe stata condizionata alla declaratoria di illegittimità dell'intervenuto stato di latitanza dell'inquisito, avevano rigettato la domanda di estradizione, affermando che l'ordinamento italiano non avrebbe garantito all'interessato, con un sufficiente grado di certezza, la possibilità di riapertura del processo; l'interessato era stato quindi posto in libertà e aveva presentato ricorso alla Corte europea.

Decisione: la Corte, rilevato che un procedimento penale in assenza dell'imputato non è di per sé incompatibile con le norme CEDU sull'equo processo, ha affermato che appartiene alla sua competenza valutare se gli ordinamenti nazionali assicurino un equo processo laddove l'accusato non abbia rinunciato a comparire e/o difendersi e non si sia sottratto volontariamente alla giustizia. Nel merito la Corte, ricordato che le Autorità italiane avevano ritenuto che l'inquisito, essendosi reso irreperibile subito dopo l'omicidio in questione (commesso alla presenza di numerosi testimoni), si fosse volontariamente sottratto alla giustizia e avesse rinunciato al diritto a comparire in giudizio, ha ritenuto mancante la prova che l'interessato avesse avuto conoscenza delle accuse a lui imputate o della data del processo e che, a sostegno della tesi della sottrazione volontaria alla giustizia, restasse solo l'assenza dal luogo di residenza abituale (fatto rispetto al quale la Corte ha ritenuto non necessario indagare sulle ragioni dello spostamento dell'interessato in Germania). Di conseguenza, considerata l'importanza della conoscenza dell'apertura di un procedimento penale a proprio carico e rilevato che a tale fine non è sufficiente una conoscenza vaga e non ufficiale del procedimento stesso, ha ritenuto che fosse da verificare se l'ordinamento interno consentisse, con sufficiente grado di certezza, la possibilità di una riapertura del processo in presenza dell'interessato. In proposito, rilevato che il Governo italiano aveva invocato l'articolo 175 del c.p.p. (relativo alla restituzione in termini del contumace), ha ribadito il rigetto di tale eccezione, sul presupposto dell'incertezza di una riapertura del processo per il contumace. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto esservi stata una violazione dell'articolo 6 della CEDU in materia di equo processo in relazione alla legislazione italiana in materia di processo al contumace. Perciò sono stati considerati sussistenti i presupposti sia di una condanna dell'Italia nei confronti dell'interessato, sia della posizione di un vincolo giuridico a carico dello Stato italiano, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione (in materia di forza vincolante ed esecuzione delle sentenze definitive della Corte) ad adottare integrazioni al proprio ordinamento giuridico necessarie a porre termine alle violazioni constatate¹⁷. Per questi motivi la Corte ha dichiarato la violazione

¹⁷ Il Governo italiano ha emanato il decreto legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, che a seguito della sentenza emanata dalla Corte europea apporta alcune modifiche all'ordinamento

delle norme CEDU sull'equo processo; ha preso atto che la violazione consegue a una disfunzione dell'ordinamento italiano in materia di processo al contumace; ha affermato l'obbligo dell'Italia a garantire, con le opportune misure, l'integrazione dell'ordinamento a tutela dei diritti dei contumaci nella posizione del ricorrente; ha dichiarato che la constatazione dell'intervenuta violazione rappresenta una sufficiente soddisfazione equitativa del danno morale sofferto; ha condannato l'Italia al versamento, a favore del ricorrente, di 6000,16 euro per spese di giudizio, con interessi.

3. *Violazione del diritto di accesso ad un giudice (droit d'accès à un tribunal)*

Causa De Jorio c/ Italia - ricorso n. 73936/01 (sentenza 3 giugno 2004)

Fatto: ricorso individuale per violazione dell'art.6 CEDU (diritto ad un equo processo) in riferimento alla mancata tutela, in sede penale e civile, delle ragioni del ricorrente a causa della declaratoria di improcedibilità della querela per diffamazione dal medesimo presentata, in forza dell'immunità parlamentare del soggetto querelato. Il ricorrente, candidato alle elezioni politiche del 1996, si era ritenuto diffamato da dichiarazioni rese da un senatore nel corso di un'intervista a un quotidiano. Dopo la deliberazione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione resa dal Senato, il Tribunale di Roma aveva dichiarato il non luogo a procedere. A seguito di appello e di ricorso alla Corte di Cassazione, alla quale il ricorrente aveva invano richiesto di sollevare un conflitto tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale, l'attore ha investito della questione la Corte europea.

processuale penale (in particolare agli artt. 157, 161 e 175 c.p.p.) in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, tese a garantirla nei casi in cui le persone condannate non siano state informate in modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico; il provvedimento adegua, inoltre, il nuovo regime dell'impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi, introducendo nuove disposizioni in materia di notificazione.

Decisione: La Corte – in conformità alle decisioni adottate nell’ambito delle sentenze del 30 gennaio 2003 emesse nelle cause Cordova c. Italia - ha fissato i criteri in base ai quali possono considerarsi compatibili con le norme CEDU, segnatamente con l’art. 6, le immunità previste nella legislazione nazionale. Considerato che l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari costituisce una consuetudine presente in tutti gli Stati, il cui fondamento è costituito dall’esigenza di garantire la libertà di espressione in un quadro di separazione tra poteri dello Stato, la Corte ha ritenuto ammissibile tale immunità limitatamente agli atti che presentino non solo un nesso funzionale, ma anche un legame evidente, con l’attività parlamentare. Inoltre, ha riconosciuto che tale istituto comporta una sostanziale ingerenza nel diritto di accesso al giudizio – ingerenza necessaria tuttavia a garantire altri interessi essenziali - e che, per tale motivo, è indispensabile non precludere, al soggetto che si ritiene leso, la possibilità di ottenere una riparazione dinanzi all’autorità giudiziaria. Dopo aver preso atto, dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale italiana, la Corte ha ritenuto inammissibile una configurazione dell’insindacabilità che possa condurre a conseguenze sproporzionate per il ricorrente, rispetto ai pur legittimi obiettivi perseguiti dall’istituto. Infatti, i diritti degli individui non possono essere compressi fino all’estinzione, dovendosi valutare l’insindacabilità alla luce di un principio di proporzionalità. Quindi, se le opinioni sono state espresse da un parlamentare al di fuori delle Camere, nel corso di un’intervista alla stampa, le dichiarazioni contestate non possono essere collegate alle funzioni parlamentari intese *stricto sensu*, iscrivendosi piuttosto nel quadro di una normale controversia. Se nell’ambito di un dibattito parlamentare l’immunità è funzionale all’esercizio del mandato, al di fuori di tale contesto non può esserci una compressione del diritto ad agire in giudizio se non vi è un legame evidente con l’attività parlamentare. In caso contrario si violerebbe il principio di proporzionalità tra fine perseguito e mezzi utilizzati. In una simile fattispecie - secondo la Corte - non si può giustificare un diniego di accesso alla giustizia per il solo fatto che la controversia sia legata a un’attività politica. Come rilevato nel già citato caso Cordova c. Italia, la Corte ha ritenuto che, concludere diversamente, sarebbe equivalso a limitare, in modo incompatibile con l’articolo 6, 1° comma della Convenzione, il diritto di accesso a un tribunale, ogni volta che le dichiarazioni fossero rese da un parlamentare.

Ciò posto, la Corte - poiché ha constatato una violazione dell’art. 6 CEDU, nella misura in cui il ricorrente non ha avuto accesso ad un giudizio di merito e poiché tale constatazione non implica necessariamente che un eventuale giudizio avrebbe condotto ad una condanna o al pagamento dei danni - non ha riconosciuto un risarcimento al ricorrente, rilevando la carenza di nesso di causalità tra la violazione constatata e la mancata elezione del ricorrente. Quanto

ai danni morali, la Corte ha dichiarato che la rilevazione della violazione costituisce sufficiente ed equa soddisfazione del pregiudizio subito; nel contempo, ha condannato lo Stato italiano al pagamento di 3000 euro a titolo di spese di giudizio, con interessi fino al soddisfo.

4. Violazione del principio della ragionevole durata del processo

Causa Di Sante c/ Italia - ricorso n. 56079/00 (decisione di ricevibilità del 21 giugno 2004)

Fatto: ricorso presentato nel 2000 per violazione dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento) in relazione al processo avviato dal ricorrente avanti il giudice nazionale nel 1991 per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad una aggressione. In seguito all'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, il sig. Di Sante adiva, il 15 aprile 2002, la Corte d'appello di Perugia, chiedendo di accertare la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e di condannare il governo italiano al risarcimento dei danni materiali e morali subiti. Con decreto depositato il 30 ottobre 2003, la Corte d'appello constatava il superamento della durata ragionevole del processo, rigettava l'istanza relativa al danno materiale, perché non dimostrato e concedeva 4.500 euro in equità come risarcimento del danno morale e 500 euro per spese legali. Il sig. Di Sante chiedeva, con lettera del 18 marzo 2004, che la Corte riprendesse l'esame del suo ricorso.

Decisione: la Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile, riservando ogni decisione di merito, sulla base di considerazioni che muovono dall'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana. In particolare, la Corte ha fatto riferimento a, quattro sentenze (n. 1338, 1339, 1340 e 1341 del 26 gennaio 2004), rese a Sezioni Unite, con le quali la Cassazione italiana ha dichiarato che "la giurisprudenza della Corte di Strasburgo s'impone ai giudici italiani per quanto concerne l'applicazione della legge n. 89/2001". In particolare, nella sentenza n. 1340, si afferma il principio secondo il quale "la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte di appello a norma dell'art. 2 della legge n. 89/2001, pur conservando la sua natura equitativa, è tenuta a muoversi

entro un ambito che è definito dal diritto perché deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo”.

La Corte ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 35 § 1, (previo esaurimento delle vie di ricorso nazionali) della Convenzione, essa non può essere adita che dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, allo scopo di consentire agli Stati contraenti di evitare o riparare le violazioni allegate dai propri cittadini. Nondimeno, le disposizioni dell'articolo 35 della Convenzione prescrivono l'esaurimento solo di quei ricorsi che siano disponibili ed adeguati con un grado sufficiente di certezza non solamente in teoria, ma anche nella prassi, requisito in mancanza del quale difettano effettività e accessibilità. Rilevato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha cassato con rinvio quattro decreti il cui ammontare del danno morale era contestato ed ha posto il principio sopra enunciato, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, di conformazione della giurisprudenza nazionale alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo, la Corte ha ritenuto che, a decorrere dalla data di deposito della sentenza n. 1340, avvenuto il 26 gennaio 2004, la via di ricorso interna davanti la Corte di Cassazione abbia nuovamente acquisito un grado di certezza giuridica sufficiente non solamente in teoria, ma anche nella prassi, ai fini dell' 35 §1 della Convenzione.

La Corte ha ritenuto che queste sentenze, e segnatamente la sentenza n. 1340, non possano più essere ignorate dal pubblico a decorrere dal 26 luglio 2004. Perciò, proprio da questa data, ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, deve essere previamente esperito il ricorso in cassazione al fine di poter adire la Corte europea.

Poiché nella fattispecie il termine per ricorrere in Cassazione era scaduto prima del 26 luglio 2004, la Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile.

Causa Nordica Leasing s.p.a. c/ Italia - ricorso n. 51739/99 (sentenza 14 ottobre 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo, in relazione alla ragionevole durata del procedimento) in relazione al procedimento avviato dalla società Nordica per ottenere la dichiarazione di fallimento della società T.C.T. della quale era creditrice. Infatti, il tribunale di Messina - in applicazione dell'art. 10 della legge fallimentare (regio decreto n.

267 del 16 marzo 1942) che prevede che, nel caso in cui l'imprenditore abbia cessato la propria attività, il fallimento possa essere dichiarato entro un anno da tale cessazione - non aveva dichiarato il fallimento per superamento del termine annuale.

Decisione: la Corte - dopo aver ricordato che l'art. 6 CEDU consacra una sorta di "diritto ad un giudice", di cui il diritto a ricorrere in giudizio costituisce un aspetto e che tale diritto non è assoluto, prestandosi a limitazioni finalizzate ad una buona amministrazione della giustizia, tra le quali rientra anche la disposizione di cui all'art. 10 della legge fallimentare italiana - ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, il procedimento davanti all'autorità nazionale non fosse stato svolto in modo da assicurare alla società Nordica un godimento effettivo del diritto ex art. 6 CEDU, in ragione dei ritardi nell'acquisizione di informazioni di competenza della guardia di finanza richieste dall'autorità giudiziaria.

Pertanto, in applicazione dell'art. 41 CEDU la Corte ha condannato lo Stato italiano al pagamento, nel termine di tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva:

- di 2.000 euro per danni morali;
- di 4.000 euro per costi e spese di giudizio sopportati dai ricorrenti;
- alla corresponsione degli interessi, da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della BCE, con l'aggiunta di tre punti percentuali, in caso di ritardato pagamento.

Causa K. c/ Italia - ricorso n.38805/97 (sentenza 20 luglio 2004)

Fatto: ricorso presentato nel 1997 dalla Sig.a K., cittadina polacca, per violazione dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata), in relazione ad una procedura giudiziaria per il "recupero all'estero di crediti per mantenimento", avviata in Italia nel 1994 nei confronti di un cittadino italiano da cui aveva avuto un figlio naturale, secondo quanto previsto da una apposita convenzione ONU, ratificata dalla Polonia e dall'Italia rispettivamente nel 1958 e nel 1968. Ancora nel 2002, la relativa procedura, attivata presso la Corte d'appello di Perugia su iniziativa del Ministero dell'Interno, non era pervenuta ad un recupero effettivo del credito.

Decisione: La Corte ha innanzitutto rigettato l'eccezione preliminare del Governo italiano, secondo cui il ricorso presentato dalla Sig.a K. sarebbe stato irricevibile per mancato esaurimento di tutte le vie di ricorso interne previste dall'ordinamento italiano (la ricorrente non aveva adito la Corte d'appello competente ai sensi della Legge c.d. Pinto – n. 89/2001). Infatti, ad avviso del Giudice europeo, ai sensi della citata convenzione ONU per il recupero all'estero dei crediti alimentari, ad essere parte nel processo di esecuzione della sentenza straniera - nel caso di specie quella polacca che aveva accertato il credito alimentare - è lo Stato dove l'esecuzione stessa deve effettivamente avvenire e non la persona fisica interessata, che ha avviato la procedura presso il giudice del proprio Paese. In tale prospettiva, pertanto, secondo la Corte, la ricorrente non sarebbe stata legittimata ad adire la Corte d'appello italiana ai sensi della Legge c.d. Pinto.

La Corte europea ha, inoltre, rigettato l'eccezione secondo cui l'art. 6 CEDU (sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo) non sarebbe applicabile ai procedimenti giurisdizionali di esecuzione di sentenze straniere.

Nel caso concreto, il Giudice di Strasburgo ha, invece, ritenuto violato il principio della "ragionevole durata", poiché la citata procedura giudiziaria italiana per il riconoscimento della sentenza, con cui il Giudice polacco ha sancito il diritto della ricorrente al mantenimento, è durata oltre otto anni e mezzo.

La Corte europea ha, inoltre, accordato alla parte lesa 12.000 euro a titolo di "equa soddisfazione" per la violazione subita.

5. Violazione del diritto di accesso al gratuito patrocinio

Causa Santambrogio c/ Italia - ricorso n. 61945/00 (sentenza 21 settembre 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'articolo 6 della CEDU (diritto a un equo processo) in relazione al mancato accesso al gratuito patrocinio per ritenuta assenza dello stato di povertà.

Decisione: la Corte, preso atto che spetta agli Stati stabilire le condizioni per l'accesso al gratuito patrocinio e che nel caso in esame tale beneficio è stato rifiutato in ragione della disponibilità di risorse in misura superiore a quella stabilita dalla legge, ha ritenuto che il sistema di assistenza giudiziaria operante in Italia non risulti irragionevole e che, conseguentemente, non risulti leso il diritto del ricorrente all'accesso giurisdizionale nell'ambito di un equo processo.

6. Nell'ambito di vari procedimenti, in relazione all'applicazione della legge n. 89 del 2001 (Legge Pinto)

Cause Apicella c/ Italia (ricorso n. 64890/01), Carletti e Bonetti c/ Italia (ricorso n. 62457/00), Cocchiarella c/ Italia (ricorso n. 64886/01), Ernestina Zullo c/ Italia (ricorso n. 64897/01), Finazzi c/ Italia (ricorso n. 62152/00), Giuseppe Mostacciolo c/ Italia (n. 1) (ricorso n. 64705/01), Giuseppe Mostacciolo c/ Italia (n. 2) (ricorso n. 65102/01), Giuseppina e Orestina Procaccini c/ Italia (ricorso n. 65075/01), Musci c/ Italia (ricorso n. 64699/01), Riccardi Pizzati c/ Italia (ricorso n. 62361/00). (Sentenze 10 novembre 2004)

Fatto: ricorsi proposti per la violazione dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo) sotto il profilo della ragionevole durata di procedimenti, aventi tutti un differente *petitum*, svolti nel corso di un rilevante arco di tempo, come può desumersi dalla seguente tabella:

RICORRENTE	GRADI DI GIUDIZIO	DURATA
<i>Apicella c./ Italia</i>	due	oltre 12 anni
<i>Carletti et Bonetti c./ Italia</i>	due	oltre 7 anni e 6 mesi
<i>Cocchiarella c./ Italia</i>	due	otto anni e sei mesi
<i>Ernestina Zullo c./ Italia</i>	due	oltre 9 anni e tre mesi
<i>Finazzi c./ Italia</i>	uno	circa 12 anni e 7 mesi
<i>Giuseppe Mostacciolo c./ Italia (n° 1)</i>	uno	15 anni e 6 mesi
<i>Giuseppe Mostacciolo c./ Italia (n° 2)</i>	uno	14 anni e 8 mesi
<i>Giuseppina e Orestina Procaccini c./ Italia</i>	uno	13 anni
<i>Musci c./ Italia</i>	due	oltre 18 anni
<i>Riccardi Pizzati c./ Italia</i>	uno	oltre 26 anni e 6 mesi

I ricorrenti avevano presentato ricorso avanti le competenti Corti d'appello nazionali, ai sensi della legge n. 89 del 2001, cosiddetta legge Pinto, per ottenere il risarcimento del danno da essi allegato in conseguenza dell'eccessiva durata dei processi nei quali erano coinvolti. Accertata la violazione del diritto alla durata ragionevole del procedimento, le suddette Corti d'appello avevano concesso risarcimenti di entità variabile tra i 1000 e i 5000 euro.

Valutato insufficiente il risarcimento ottenuto, i ricorrenti avevano chiesto alla Corte europea di riprendere l'esame dei propri ricorsi, già presentati avanti tale Organo, comunicando che non intendevano ricorrere in Cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione riservato alle sole questioni di diritto.

Decisione: la Corte – ricordato che già nelle decisioni di ricevibilità dei ricorsi in titolo aveva ritenuto non appropriati e sufficienti per ristorare il pregiudizio subito in conseguenza della violazione dell'art. 6 Cedu i risarcimenti concessi in sede nazionale ai ricorrenti, in applicazione della legge Pinto - ha preliminarmente affrontato l'eccezione del Governo italiano sull'obbligo dei ricorrenti del previo esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, attraverso la presentazione del ricorso in Cassazione, prima di adire la Corte europea; secondo il Governo italiano, infatti, il ricorso in Cassazione doveva ritenersi effettivo mezzo di tutela, anche alla luce della più recente giurisprudenza della

Corte di cassazione in composizione plenaria.¹⁸ Tale eccezione è stata respinta, sia in quanto già affrontata in sede di esame di ricevibilità del ricorso, sia sulla base delle argomentazioni già formulate nella sentenza resa nella causa Di Sante c. Italia.¹⁹ Quanto al merito, la Corte ha constatato l'eccessiva lunghezza dei procedimenti giudiziari in questione e ha altresì rilevato che, già in passato, in numerose occasioni, aveva avuto modo di riscontrare l'esistenza in Italia di una prassi contraria alla Convenzione, prassi costituita da un affastellamento di violazioni dell'art. 6. Perciò, ha ritenuto che, ove si riscontri una violazione di questo articolo – come avvenuto in tutte le fattispecie in titolo – la suddetta prassi costituisca un'aggravante della violazione stessa. La Corte ha altresì ricordato che ogni sentenza che accerta una violazione obbliga lo Stato convenuto a porre termine alla violazione stessa e ad eliminarne le conseguenze; però, se la normativa nazionale non permette altro che una parziale eliminazione, l'art. 41 CEDU consente alla Corte di accordare al ricorrente una soddisfazione in via equitativa. I termini della relativa valutazione sono costituiti dal danno materiale - cioè le perdite effettivamente subite in conseguenza diretta della violazione - e dal danno morale, cioè lo stato di angoscia, disagio e incertezza derivante dalla violazione, come altri danni non materiali, fermo restando che, se i vari elementi non si prestano ad un calcolo esatto o la distinzione tra danno morale e danno materiale si rileva difficoltosa, la Corte può prenderli in considerazione complessivamente. La Corte ha inoltre effettuato una ricognizione dei criteri adottati per la valutazione del danno morale, valutazione ai cui fini è del tutto irrilevante il fatto che, nel processo nazionale il ricorrente abbia vinto, perso, o transatto: una somma variabile tra i 1000 e i 1500 euro per anno di durata del procedimento (non di ritardo del procedimento stesso) costituisce la base del calcolo da effettuare; il conseguente ammontare va aumentato di 2000 euro qualora l'oggetto del giudizio sia particolarmente rilevante oppure diminuito in relazione al numero di giurisdizioni che si sono pronunciate in sede nazionale, alla scarsa importanza dell'oggetto del giudizio, al comportamento processuale del ricorrente o alla durata della sua partecipazione al procedimento nazionale o, ancora, all'aver già ottenuto un risarcimento seguendo le vie di ricorso interno; infine, occorre tenere conto del tenore di vita del paese.

Pertanto, ritenuto che il risarcimento concesso in sede nazionale non costituisca una riparazione appropriata e sufficiente, la Corte, in applicazione

¹⁸ Il riferimento è alle sentenze nn. 1338, 1339, 1340 e 1341 depositate il 26 gennaio 2004, già citate *supra* per la causa Di Sante a pag. 44.

¹⁹ V. *supra* pag. 44.

dell'art. 41 CEDU, ha condannato lo Stato italiano al pagamento delle seguenti somme:

<i>RICORRENTI</i>	<i>DANNO MORALE</i>	<i>SPESE GIUDIZIARIE</i>
<i>Apicella c./ Italia</i>	<i>7.300</i>	<i>1.500</i>
<i>Carletti et Bonetti c./ Italia</i>	<i>nessuna liquidazione per carenza di domanda</i>	<i>nessuna liquidazione per carenza di domanda</i>
<i>Cocchiarella c./ Italia</i>	<i>4.600</i>	<i>2.000</i>
<i>Ernestina Zullo c./ Italia</i>	<i>5.164,57</i>	<i>1.500</i>
<i>Finazzi c./ Italia</i>	<i>nessuna liquidazione per carenza di domanda</i>	<i>nessuna liquidazione per carenza di domanda</i>
<i>Giuseppe Mostacciolo c./ Italia (n° 1)</i>	<i>10.900</i>	<i>200</i>
<i>Giuseppe Mostacciolo c./ Italia (n° 2)</i>	<i>13.400</i>	<i>1.300</i>
<i>Giuseppina e Orestina Procaccini c./ Italia</i>	<i>5.875</i>	<i>750</i>
<i>Musci c./ Italia</i>	<i>8.400</i>	<i>2.000</i>
<i>Riccardi Pizzati c./ Italia</i>	<i>20.200</i>	<i>-</i>

**V. Sentenze relative alla violazione dell'art. 11 CEDU
(libertà di riunione e associazione)**

1. Violazione del principio di legalità

Causa Maestri c Italia - ricorso n. 39748/98 (sentenza 17 febbraio 2004)

Fatto: ricorso proposto da un magistrato italiano, nei confronti della Repubblica italiana, per violazione dell'art. 9 (libertà di pensiero, coscienza e di religione), dell'art. 10 (libertà di espressione) e dell'art. 11 (libertà di riunione e di associazione) CEDU, in relazione alla seguente vicenda. Nel novembre 1993, il ricorrente fu sottoposto ad una procedura disciplinare fondata sull'articolo 18 del Regio decreto legislativo del 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della Magistratura), in ragione della sua appartenenza, dal 1981 al marzo 1993, ad una loggia massonica affiliata al "Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani". Con sentenza del 10 ottobre 1995, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura riconobbe il ricorrente colpevole dei fatti ascritti ed inflisse nei suoi confronti la sanzione della "censura". In particolare, la sezione disciplinare, facendo riferimento anche alle direttive del CSM del marzo 1990 e del luglio 1993 nonché alla l. n. 17 del 1982, ritenne che l'adesione di un magistrato alla massoneria fosse illecita da un punto di vista disciplinare, in considerazione del conflitto d'interessi esistente tra il giuramento del massone e quello del magistrato, dell'esistenza di un legame di subordinazione tra massoni, del rifiuto della giustizia dello Stato a favore di quella massonica e dell'indissolubilità del legame massonico. Il ricorrente presentò ricorso per cassazione, ma le Sezioni unite della suprema Corte respinsero il ricorso (con sentenza del 20 dicembre 1996), sostenendo che la libertà di associazione, spettante anche ai magistrati in virtù dell'art. 18 Cost., può essere suscettibile di subire quelle limitazioni necessarie ad assicurare la tutela del prevalente principio dell'imparzialità e dell'indipendenza della magistratura.

Decisione: la Corte, nell'esame del ricorso, ha preso in considerazione il solo profilo concernente la presunta violazione dell'articolo 11 della CEDU, ritenendo che l'irrogazione al ricorrente di un provvedimento disciplinare a causa della sua appartenenza ad una loggia massonica abbia dato luogo ad una evidente e diretta limitazione della sua libertà di associazione. La Corte ha richiamato le tre condizioni cui è subordinata (sulla base del comma 2 del citato

articolo 11) la compatibilità di tale limitazione con il sistema di garanzie predisposte dalla CEDU:

- in primo luogo, deve trattarsi di una limitazione stabilita dalla legge (principio di legalità);
- in secondo luogo, essa deve perseguire una delle legittime finalità indicate dal citato comma 2 dell'articolo 11;
- infine, essa deve essere contenuta nei limiti delle misure (strettamente) necessarie ad assicurare la realizzazione delle predette finalità in una società democratica (ovvero non deve eccedere quanto indispensabile per il raggiungimento del proprio scopo, secondo il principio del minimo mezzo).

Peraltro, i giudici di Strasburgo, ravvisando la mancanza della prima condizione, non si sono soffermati sulle altre due.

Circa il rispetto del principio di legalità, la Corte, sulla scorta della propria precedente e consolidata giurisprudenza, ha affermato che il principio di legalità non esige soltanto che la sanzione disciplinare abbia un qualunque fondamento nella normativa statale (*basis in domestic law*), ma impone altresì che tale normativa presenti gli ulteriori requisiti della accessibilità (*accessibility*) da parte dei propri destinatari e della prevedibilità (*foreseeability*) degli effetti ad essa conseguenti.

Per quanto concerne il primo aspetto (sussistenza di una base legale rispetto alla previsione sanzionatoria), la Corte, richiamando un proprio specifico precedente [rappresentato dalla sentenza n. 37119/97 (N.F. c. Repubblica Italiana)] ha affermato che l'articolo 18 del R.D.Lgs. 511/1946 cit. (malgrado la genericità della sua formulazione e la mancata tipizzazione delle forme di illecito disciplinare e laddove integrato da norme di carattere secondario) rappresenta un sufficiente aggancio normativo per l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei magistrati italiani.

Analogamente, la Corte ha ritenuto sussistente il requisito dell'accessibilità della normativa in questione, anche alla luce della particolare professionalità del ricorrente (un magistrato e, quindi, un tecnico del diritto).

Viceversa, la Corte ha ritenuto insussistente il requisito della prevedibilità. In proposito, lo scrutinio dei Giudici doveva accertare se la normativa *de qua* avesse chiarito con sufficiente precisione in presenza di quali condizioni un

magistrato dovesse ritenersi obbligato ad astenersi dall'aderire ad una loggia massonica.

Ebbene, la Corte ha sottolineato come l'articolo 18 sopraccitato (attesa la sua genericità, sottolineata anche dalla Corte Costituzionale italiana nella propria sentenza n. 100/81, più volte richiamata dai Giudici di Strasburgo) non definisca a quali condizioni un magistrato può esercitare (e rivendicare) la sua libertà di associazione e quindi non soddisfi il requisito della "*foreseeability*".

Tuttavia, secondo la Corte, l'articolo 18 va letto in combinato con le altre prescrizioni dettate dalla legge 17/1982 cit. e dalle menzionate circolari del CSM.

Al riguardo, la sentenza distingue due diversi periodi temporali (salvo poi giungere in entrambi i casi alla medesima conclusione).

Il primo periodo è quello compreso fra il 1981 (anno in cui il Maestri aderì alla massoneria) ed il 1990 (anno in cui il CSM diramò la prima delle due circolari sull'argomento); per questo periodo, la Corte ha ritenuto che né l'articolo 18 né la legge 17/1982 cit. abbiano fornito informazioni sufficienti ad integrare il requisito della prevedibilità .

Quanto al secondo periodo (ovvero quello compreso fra il 1990 e il mese di marzo del 1993, allorché il Maestri si distaccò dalla loggia), la Corte era chiamata a stabilire se, ai fini della prevedibilità, era sufficiente il combinato disposto dell'articolo 18 e della circolare del CSM del marzo 1990 (la seconda circolare infatti, essendo datata 14 luglio 1993, è successiva al distacco del Maestri dalla massoneria).

Secondo la Corte (che opera un approfondito esame di entrambe le circolari, pur se solo la prima si presenta rilevante ai fini della decisione del caso concreto) il requisito della prevedibilità non poteva ritenersi soddisfatto per il periodo anteriore alla emanazione della circolare del luglio 1993, con la conseguenza che la limitazione della libertà di associazione imposta al ricorrente, sotto forma di sanzione disciplinare conseguente alla sua appartenenza alla massoneria, non può considerarsi prescritta dalla legge (ovvero conforme al principio di legalità), secondo quanto richiesto dal comma 2 dell'articolo 11 della CEDU, che deve pertanto ritenersi violato.


Accertata l'esistenza di una violazione del citato articolo 11 della CEDU (sotto il profilo del mancato rispetto del principio di legalità), la Corte, come anticipato, ha ritenuto superfluo l'esame degli ulteriori aspetti segnalati (ovvero

la sussistenza, in rapporto al provvedimento sanzionatorio, di una legittima finalità ed il rispetto del principio del minimo mezzo).

Pertanto, la Corte ha condannato lo Stato italiano al pagamento a favore del ricorrente:

- di 10.000 euro per danni morali;
- di 14.000 euro per spese di giustizia;
- degli interessi, da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della BCE, con l'aggiunta di tre punti percentuali;
- ad adottare le opportune misure, di carattere generale e/o individuale, per porre fine alla violazione rilevata nel presente giudizio.

VI. Sentenze relative alla violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 5 par.1 (diritto alla libertà), 6 (diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento), 8 (rispetto della corrispondenza e domicilio), 10 (libertà di espressione) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) CEDU e degli articoli 1 (protezione della proprietà) e 3 (diritto a libere elezioni) del Protocollo n. 1 e dell'art. 2 (libertà di circolazione) del Protocollo n. 4



1. Nell'ambito dei procedimenti di dichiarazione di fallimento

Causa Parisi e altri c/ Italia - ricorso n.39884/98 (sentenza 5 febbraio 2004)

Fatto: ricorso proposto per la violazione degli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 5 par. 1 (diritto alla libertà), 6 par. 1 (diritto ad un equo processo) 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà), in relazione al procedimento di opposizione al fallimento - avviato dal padre dei ricorrenti in seguito alla dichiarazione di fallimento e proseguito dai figli dopo il decesso del fallito - nonché alle istanze volte ad ottenere la restituzione di beni a seguito della revoca della dichiarazione del fallimento, nonché l'annotazione nel registro degli immobili della revoca stessa. L'intero procedimento, iniziato nel 1983, si era concluso nel 2002.

Decisione: posto che con la decisione del 27 giugno 2002 erano stati ritenuti ricevibili solo i motivi di ricorso relativi agli articoli 1 del Protocollo n.1 e 13 della Convenzione, dopo aver circoscritto le considerazioni in diritto all'art.1 del Protocollo n. 1 e all'art. 13 CEDU, la Corte ha ritenuto che vi sia stata violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, in quanto la procedura di fallimento è durata circa 18 anni e 9 mesi, fatto che ha comportato la rottura del giusto equilibrio tra l'interesse generale al pagamento dei creditori e il diritto al rispetto dei beni, data la sproporzione tra gli effetti su tale diritto e l'obiettivo perseguito. Non ha, invece, ritenuto sussistente alcuna violazione dell'art. 13 che, per sua giurisprudenza costante, esige un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale solo per motivi "difendibili" dal punto di vista della CEDU. Infatti, ad avviso della Corte,- poiché al fine della restituzione dei beni e della chiusura della procedura fallimentare occorre la revoca del fallimento nel registro immobiliare, annotazione e chiusura ottenute dai ricorrenti in sede nazionale, sia pur dopo molteplici istanze, nel corso del procedimento a Strasburgo – si doveva concludere che i ricorrenti avevano potuto disporre di un mezzo effettivo di ricorso ai sensi del citato art. 13.

Pertanto, la Corte, decidendo in via equitativa in applicazione dell'art. 41 CEDU, ha condannato lo Stato italiano al pagamento, in favore dei ricorrenti:

- di 45.000 euro per ciascun ricorrente per danni materiali e morali;
- di 100.000 euro per ciascun ricorrente per costi e spese di giudizio;
- degli interessi, da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della BCE, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

Causa Vadalà c/ Italia – ricorso n. 51703/99 (sentenza 20 aprile 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 6 § 1 (diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento) CEDU, 3 del Protocollo n. 1 (libertà elettorale), 2 del Protocollo n. 4 (libertà di circolazione) in relazione a procedure e norme inerenti il procedimento fallimentare.

Decisione: la Corte - che con decisione del 6 maggio 2003 aveva ritenuto ricevibile il ricorso limitatamente ai motivi di cui agli articoli 6, par. 1, e 8 CEDU, nonché 2 del Protocollo n. 4 - si è conformata ai precedenti in materia e, preso atto che le ingerenze nei diritti e nelle libertà del ricorrente sono risultate sproporzionate rispetto agli interessi sottesi alla procedura fallimentare (in corso da sei anni e nove mesi), ha rilevato la violazione degli articoli 8 CEDU e 2 del Protocollo n. 4, ritenendo conseguentemente di non esaminare se vi fosse stata violazione anche dell'art. 6 CEDU. Pertanto ha condannato lo Stato italiano al pagamento in favore del ricorrente:

- di 20.000 euro per danni morali;
- di 3.000 euro per spese di giudizio;
- degli interessi, da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della BCE, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

Causa Neroni c/ Italia - ricorso n. 7503/02 (sentenza 22 aprile 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione degli artt. 6 (diritto ad un equo processo), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) CEDU, 1 del Protocollo n. 1 (diritto alla proprietà dei beni), 3 del Protocollo n. 1 (libertà elettorale) e 2 del Protocollo n. 4 (libertà di circolazione), in relazione a procedure e norme inerenti il procedimento fallimentare.

Decisione: la Corte, ritenuti ricevibili i motivi del ricorso relativi agli articoli 8 e 13 CEDU, 1 del Protocollo n. 1 e 2 del Protocollo n. 4, dei quali ha, quindi rilevato la violazione, ha condannato lo Stato italiano al pagamento in favore del ricorrente in via di equa riparazione ai sensi dell'art. 41 CEDU :

- di 40.000 euro per danni morali, non pronunciandosi sui danni materiali non essendo stata ritualmente proposta la relativa domanda;
- degli interessi, da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della BCE, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

2. Nell'ambito della materia del regime speciale di detenzione

Causa Madonia c./Italia - ricorso n° 55927/00 (sentenza 6 luglio 2004)

Fatto: il ricorrente, assoggettato al regime di detenzione speciale ex art. 41 bis della legge penitenziaria, aveva lamentato la violazione dell'art. 1 del Prot. n. 1 (protezione della proprietà), in relazione ad una confisca di propri beni. Nel corso dell'esame di ricevibilità di tale ricorso era stata esercitata da parte delle autorità italiane nei confronti del ricorrente la censura su corrispondenza indirizzata alla Commissione europea dei diritti dell'uomo e al suo difensore avanti la Corte.

Decisione: ritenuto irricevibile il ricorso sotto il profilo della violazione dell'art. 1 del Prot. n. 1, la Corte ha però ritenuto sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), sotto il profilo della libertà di corrispondenza, ricordando che le disposizioni sulle quali si basa il controllo della corrispondenza nell'ordinamento italiano non costituiscono una base legale conforme al disposto dell'art.8, comma 2, CEDU²⁰, e che le disposizioni contenute nella legge n. 95 del 2004 non rilevano ai fini della fattispecie in esame.

Non essendo stata avanzata dal ricorrente alcuna domanda di soddisfazione in via di equità, la Corte ha ritenuto di non procedere all'applicazione dell'art. 41 CEDU.

Causa Ospina Vargas c/Italia – ricorso n. 40750/98 (sentenza 14 ottobre 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo del diritto al rispetto della corrispondenza) e 10 (libertà di espressione) CEDU, relativi al diritto al rispetto della corrispondenza e della libertà di espressione. La vicenda è la seguente: l'interessato, arrestato nel 1992, viene condannato nel 1994 a trenta anni di reclusione per appartenenza ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; nel 1995 il Ministro della giustizia decreta l'assoggettamento al regime speciale di detenzione per un anno, per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, tenuto conto della pericolosità dell'interessato (in quanto ritenuto, dai rapporti di polizia, in presunto contatto con la criminalità organizzata); il citato decreto stabilisce tra l'altro l'assoggettamento a censura della corrispondenza, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria; i ricorsi presentati contro il decreto vengono respinti; vengono quindi disposte delle successive proroghe del regime speciale di detenzione fino al 1999, con motivazioni e contenuti sostanzialmente analoghi a quelli del precedente decreto; i ricorsi avverso tali proroghe sono rigettati o parzialmente accolti in relazione ad alcune misure restrittive del

²⁰ Il cui testo prevede che “non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

regime di detenzione; quanto alla disciplina della corrispondenza, il controllo della stessa risulta autorizzato dall'autorità giudiziaria competente e in alcuni casi si registra l'ordine del Giudice di non effettuare la consegna di corrispondenza destinata all'interessato o da questi inoltrata.

Decisione: la Corte, preso atto delle contestazioni dell'interessato avverso decisioni dell'autorità giudiziaria inerenti la corrispondenza, ha rilevato che, nel caso di specie, vi è stata ingerenza di una autorità pubblica nel diritto dell'interessato al rispetto della propria corrispondenza, in assenza di una congrua previsione legislativa dei presupposti della compressione del diritto al rispetto della corrispondenza. Di conseguenza ha dichiarato sussistere la violazione dell'articolo 8 della CEDU e, affermata la mancanza di prova circa il nesso di causalità tra la violazione contestata e il danno materiale lamentato, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni materiali e ha ritenuto la constatazione di violazione elemento sufficientemente soddisfacente ai fini dei danni morali, con condanna alle spese di giudizio.

VI. Sentenze relative alla violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 (libertà di circolazione) e dell'art. 3, del Protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni)

1. Nell'ambito del procedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale

Causa Santoro c/ Italia - ricorso n. 36681/97 (sentenza 1° luglio 2004)

Fatto: ricorso per violazione dell'art. 2 (libertà di circolazione) del protocollo addizionale n. 4 e dell'art. 3 (diritto a libere elezioni) del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in relazione alla seguente vicenda.

In data 3 maggio 1994 veniva notificato al sig. Santoro il provvedimento del Tribunale di Brindisi - precedentemente adottato in contraddittorio con l'interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l. n. 1423 del 1956 - con cui veniva disposta l'applicazione al ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, in quanto "delinquente abituale" e perciò "socialmente pericoloso".

Il 10 gennaio 1995, come effetto automatico della applicazione della predetta misura di prevenzione, il nominativo del ricorrente veniva cancellato dal registro elettorale, con la conseguente preclusione della partecipazione alle elezioni amministrative regionali del 23 aprile 1995 e a quelle politiche del 21 aprile 1996.

In data 25 luglio del 1995, la polizia di Ostuni consegnava materialmente al ricorrente un documento (verbale di sottoposizione agli obblighi) indicante le specifiche obbligazioni nascenti dalla misura di prevenzione (divieto di cambio di residenza, obbligo di permanenza a casa in alcune ore della giornata, divieto di frequentare particolari luoghi pubblici, ecc.). Il successivo 31 luglio del 1995, il sig. Santoro adiva il Tribunale di Brindisi, affinché questi accertasse che, secondo quanto previsto dalla stessa legge n. 1423 del 1956, la misura in parola era di diritto già estinta alla data del 2 maggio 1995, vale a dire un anno dopo la data in cui era stato notificato il provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale.

Il Tribunale di Brindisi respingeva il ricorso del sig. Santoro e, successivamente, anche la Corte d'appello di Lecce confermava la decisione del giudice di prime cure, sostenendo che a dovere essere considerato *dies a quo*, ai fini della decorrenza della misura di prevenzione, fosse il 25 luglio 1995 (data del verbale di sottoposizione agli obblighi) e non il 3 maggio 1994 (data della notifica del provvedimento del Tribunale di Brindisi).

Con sentenza del 6 febbraio 1997, la Corte di cassazione annullava la sentenza della Corte d'appello di Lecce, statuendo, in accoglimento delle tesi del ricorrente, che la misura di prevenzione notificata al ricorrente il 3 maggio 1994 era spirata il 2 maggio 1995.

Decisione: premesso di non voler assumere il compito di confermare la fondatezza (o, viceversa, dichiarare l'infondatezza) della interpretazione proposta dalla Corte di Cassazione nel caso concreto, la Corte europea ha ritenuto sufficiente prendere atto che, in base ad una pronuncia definitiva del giudice di legittimità italiano, il ricorrente era stato privato illegalmente della libertà di movimento nonché di quella di partecipare al voto per il rinnovo dell'assemblea legislativa regionale e nazionale. Ciò basta, ad avviso della Corte medesima, per riconoscere sussistente la violazione dell'art. 2 (libertà di circolazione) del protocollo addizionale n. 4 e dell'art. 3 (diritto a libere elezioni) del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Pertanto, la Corte, decidendo con equità ai sensi dell'art. 41 CEDU, ha condannato lo Stato italiano al pagamento in favore del ricorrente:

- di 2.000 euro per danni morali;
- di 5.500 euro per spese giudiziarie;
- degli interessi, da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della BCE, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

VII. DOCUMENTI



*1. Tabelle statistiche**

**I dati contenuti nelle tabelle sono estratti dalle tabelle messe a disposizione dall'Ufficio Stampa della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.*

**Ricorsi presentati alla Corte europea dei
Diritti dell'Uomo dal 1995 al 2004**

Anno di presentazione	Numero dei ricorsi
1995	11.200
1996	12.700
1997	14.200
1998	18.200
1999	22.600
2000	30.200
2001	31.300
2002	34.500
2003	38.800
2004	45.000 ²¹

**Sentenze emanate dalla Corte europea dei
Diritti dell'Uomo dal 1995 al 2004**

Anno di emanazione	Sentenze emanate
1995	56
1996	72
1997	106
1998	105
1999	177
2000	695
2001	889
2002	844
2003	703
2004	718

²¹ Dato stimato per il 2004

**Sentenze emanate dalla Corte europea dei
Diritti dell'Uomo nei confronti dell'Italia nel 2004**

Sentenze che accertano almeno una violazione delle norme Cedu o dei Protocolli	36
Sentenze che accertano l'inesistenza di violazioni	1
Composizione amichevole della controversia/cancellazioni dal ruolo	7
Altre sentenze (in via equitativa, revisione ed eccezioni preliminari)	3

**Violazioni accertate dalla Corte europea dei
Diritti dell'Uomo nei confronti dell'Italia nel 2004**

Violazione del diritto ad un equo processo (art. 6 Cedu)	16
Violazione del diritto ad un equo processo sotto il profilo della durata ragionevole del procedimento (art. 6 Cedu)	13
Violazione del diritto alla vita privata e familiare (art.8 CEDU)	4
Violazione della libertà di riunione e di associazione (art. 11 CEDU)	1
Violazione del diritto ad un ricorso effettivo (art.13 CEDU)	1
Violazione della protezione della proprietà (art. 1 Prot. 1)	15
Violazione del diritto a libere elezioni (art.3 Prot. 1)	1
Violazione di altri articoli della CEDU	3

*Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo nel
2004 nei confronti degli Stati parti della Convenzione*

Albania	1
Germania	6
Andorra	1
Armenia	0
Austria	17
Azerbaidjan	0
Belgio	15
Bosnia Erzegovina	0
Bulgaria	27
Cipro	3
Croazia	33
Danimarca	3
Spagna	6
Estonia	1
Finlandia	12
Francia	75
Georgia	2
Grecia	40
Ungheria	20
Irlanda	2
Islanda	2
Italia	47
Lettonia	3
Macedonia	0
Liechtenstein	1
Lituania	2
Lussemburgo	1
Malta	1
Moldavia	10
Norvegia	0
Paesi Bassi	10
Polonia	79
Portogallo	7
Repubblica Ceca	28
Romania	19

Regno Unito	23
Russia	15
San Marino	2
Serbia Montenegro	0
Slovacchia	14
Slovenia	0
Svezia	6
Svizzera	0
Turchia	171
Ucraina	14
TOTALE	719

2. Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,
Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;
Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo di cui essi si valgono;
Risolti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Obbligo di rispettare i Diritti dell'Uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO 1 - Diritti e libertà

Articolo 2 - Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

Articolo 3 - Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
 - a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
 - a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
 - b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
 - c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
 - d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente; e se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

- f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.
 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 - Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
 - a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
 - b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

- c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7 - Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 - Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12 - Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 - Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15 - Deroga in caso di stato d'urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16 - Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti Contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17 - Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 18 - Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

TITOLO II - Corte europea dei Diritti dell'Uomo

Articolo 19 - Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in modo permanente.

Articolo 20 - Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno.

Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

Articolo 22 - Elezione dei giudici

1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alte Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

Articolo 23 - Durata del mandato

1. I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.

2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3. Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici

da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che tale durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4. Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

6. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.

7. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

Articolo 24 - Revoca

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

Articolo 25 - Ufficio di cancelleria e referendari

La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte. Essa è assistita da referendari.

Articolo 26 - Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria

- a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
- b) costituisce Camere per un periodo determinato;
- c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
- d) adotta il regolamento della Corte, e
- e) elegge il Cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27 - Comitati, Camere e Grande Camera

1. Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte procede in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.

2. Il giudice eletto in relazione ad uno Stato parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.

3. Fanno altresì parte della Grande Camera il Presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede in relazione allo Stato in causa.

Articolo 28 - Dichiarazioni di irreceivibilità da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.

La decisione è definitiva.

Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.

2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33.

3. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

Articolo 30 - Rimessione alla Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31 - Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43; e

b) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32 - Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Articolo 33 - Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della

Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Alta Parte contraente.

Articolo 34 - Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:

a) è anonimo; oppure

b) è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso inoltrato in base all'articolo 34 quando essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.

4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

Articolo 36 - Intervento di terzi

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

Articolo 37 - Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:

- a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
- b) che la controversia è stata risolta; oppure
- c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli lo imponga.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38 - Esame in contraddittorio del caso e procedura di regolamento amichevole

1. Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte

- a) prosegue l'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad un'inchiesta per il cui efficace svolgimento gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie;
- b) si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1.b è riservata.

Articolo 39 - Conclusione di un regolamento amichevole

In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 40 - Udienza pubblica e accesso ai documenti

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41 - Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42 - Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.

3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

Articolo 44 - Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.

2. La sentenza di una Camera diviene definitiva

a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.

3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.

2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

Articolo 47 - Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.

2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.

2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51 - Privilegi ed immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

TITOLO III - Disposizioni varie

Articolo 52 - Inchieste del Segretario Generale

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54 - Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55 - Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente ad uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte ad esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57 - Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione.

Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.

Articolo 58 - Denuncia

1. Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.

3. Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser Parte alla presente Convenzione qualunque Parte Contraente che non fosse più Membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59 - Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.

5. Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i firmatari.

3. Protocollo addizionale n. 1

PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 1 (PARIGI, 20.III.1952)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,
Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2 - Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 3 - Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Articolo 4 - Applicazione territoriale

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine

all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno dei Governi firmatari.

4. Protocollo addizionale n. 4

**PROTOCOLLO N° 4 CHE RICONOSCE ALCUNI DIRITTI E LIBERTÀ
OLTRE QUELLI CHE GIÀ FIGURANO NELLA CONVENZIONE E
NEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE
(STRASBURGO, 16.IX.1963)**

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,
Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

Articolo 2 - Libertà di circolazione

1 Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.

3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3 - Divieto di espulsione dei cittadini

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4 - Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5 - Applicazione territoriale

1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.

2. Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.

5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 - Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno degli Stati firmatari.

I dossier dei Servizi e degli Uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.